



N. 5/2003 R. G. C. Assise  
N. 2412/02 R.G.N.R.

N. 9/2004 R. Ins. Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DI ASSISE DI PALERMO**  
**SEZIONE TERZA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno duemilaquattro, il giorno 16 del mese di luglio, la Corte di Assise di Palermo, sezione Terza, composta dai Signori:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giancarlo Trizzino      | Presidente       |
| 2) Dott. Angelo Pellino          | Giudice          |
| 3) Sig. Maria Apollonia Migliore | Giudice popolare |
| 4) Sig. Anna Mirabile            | “ “              |
| 5) Sig. Antonietta Sampino       | “ “              |
| 6) Sig. Maria Rita Barcia        | “ “              |
| 7) Sig. Antonio Conoscenti       | “ “              |
| 8) Sig. Domenica Marzullo        | “ “              |

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. Francesco Del Bene e con l'assistenza del cancelliere B3 Dott. Valeria Bergamini, ha pronunciato la seguente

## **S E N T E N Z A**

nel procedimento penale contro:

**PIPITONE ANTONINO**, nato a Palermo il 2.10.1929 ed ivi agli arresti domiciliari in via Ammiraglio Rizzo n. 65/E p. 7° (dom. el.) , rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Farina e Giovanni Di Benedetto di fiducia, entrambi del foro di Palermo.

- agli arresti domiciliari giusta ord. cust. caut. n. 2412/02 R.G.N.R. e nr. 11557/02 R.G. GIP emessa dal GIP Pa in data 7.1.03 e notif. 9.1.03;
- Provv. 15.10.03 aggravamento misura arr. dom. emesso dalla III<sup>^</sup> sez. e revoca stesso provvedimento con ord. del 29.10.03 emesso stessa Corte sez. III<sup>^</sup>.

Detenuto- agli arr. dom. – contumace e rinunciante

### **IMPUTATO**

del delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 1, 110, 575, 577 nr. 1 e 3 c.p., perché, in concorso con persone non identificate, quale mandante ed istigatore, cagionava la morte della figlia Pipitone Rosalia, attinta da tre colpi di arma da fuoco corta in parti vitali del corpo che ne determinavano il decesso, dopo che era stata simulata una rapina ai suoi danni.

Commettendo il fatto per motivi abietti, nei confronti di un discendente, con premeditazione, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e l'esecuzione dell'azione delittuosa portata a termine mediante la predisposizione di un accurato agguato.

Con la recidiva generica

In Palermo il 23.9.1983

Conclusioni del Pubblico Ministero:

Il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannare lo stesso alla pena dell'ergastolo nonché alle pene accessorie previste dalla legge.

Conclusioni della difesa:

L'avv. Giovanni Di Benedetto e l'avv. Tommaso Farina nell'interesse di Pipitone Antonio chiedono l'assoluzione del loro assistito dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 13 maggio 2003, Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo disponeva il giudizio, innanzi alla Corte di Assise, nei confronti di PIPITONE Antonino, per rispondere del reato specificato in epigrafe.

Il processo, originariamente assegnato alla 1<sup>a</sup> Corte di Assise, con decreto del Presidente del Tribunale in data 9 giugno 2003 veniva riassegnato alla 3<sup>a</sup> Corte di

Assise, sicchè all'udienza fissata del 23 giugno 2003, il collegio della 1<sup>a</sup> sezione rimetteva le parti innanzi a questa Corte, innanzi al quale il processo veniva nuovamente chiamato nella medesima udienza.

Il 23 giugno 2003, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, non veniva tuttavia svolta alcuna attività, a motivo dell'astensione dei Difensori in adesione a un deliberato dell'Unione Camere Penali.

All'udienza del 30 giugno 2003, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura dell'imputazione, le parti formulavano le richieste di prova, sulle quali la Corte provvedeva, con ordinanza pronunciata nella stessa udienza.

All'udienza del 25 settembre 2003, aveva inizio l'istruzione dibattimentale, con l'escussione dei testi ROCCHE' Leoluca, CICERO ANTONIO, TOMEO Paolo, CORDARO Calogero.

Veniva concordata l'acquisizione della relazione di servizio in data 26.9.1983 a firma di DI STATO MANNINO Paolo e CARDILLO FRANCESCO, ed il Pubblico Ministero rinunciava all'esame testimoniale di costoro.

Venivano, inoltre, acquisiti il verbale di sopralluogo e rilievi tecnici effettuati a seguito del decesso della PIPITONE, il verbale di ispezione cadaverica, la relazione autoptica e il referto di pronto soccorso stilato il 23.9.1983.

All'udienza del 6 ottobre 2003, venivano sentiti il collaboratore di Giustizia ONORATO Francesco ed i testi LO MONACO Giovanni, RUSSO Giuseppe e ACCORDINO Francesco.

Inoltre, veniva disposta l'acquisizione della relazione di servizio in data 24.9.1983 a firma RUSSO.

All'udienza del 29 ottobre 2003 aveva luogo l'esame dei collaboratori di giustizia ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e CANCEMI Salvatore.

All'udienza del 17 novembre 2003 venivano esaminati i collaboratori di giustizia BRUSCA Giovanni, GIUFFRE' Antonino e VARA Ciro

La Corte ammetteva l'esame dei testi DI TRAPANI Gioacchino, CARUSO Maria Concetta e PROFETA Francesco Paolo, accogliendo la richiesta in tal senso

formulata dal Pubblico Ministero, all'esito di attività integrativa di indagine svolta successivamente al decreto che aveva disposto il giudizio.

All'udienza del 27 novembre 2003, veniva escussa la teste CARUSO Maria Concetta. A seguito dell'acquisizione concordata della nota della sezione investigativa della Squadra Mobile di Palermo in data 30.10.2003 a firma PROFETA Francesco Paolo, e del verbale contenente le sommarie informazioni testimoniali rese da DI TRAPANI Gioacchino l'8.10.2003, il Pubblico Ministero rinunciava all'esame di detti testi.

Nella medesima udienza la Difesa dichiarava di rinunciare all'esame di tutti i testi indicati in lista, ad eccezione di SCIORTINO Rosalia e PIPITONE Domenico.

All'udienza del 19 dicembre 2003, veniva escusso il teste PIPITONE Domenico.

Le parti, prendendo atto della mancata comparizione della teste SCIORTINO, rinunciavano all suo esame, concordando l'acquisizione del verbale contenente le sommarie informazioni testimoniale dalla stessa rese il 23.9.1983.

Veniva, inoltre, disposta l'acquisizione ex art. 513 primo comma C.P.P. del verbale dell'interrogatorio reso dall'imputato PIPITONE Antonino al GIP in data 10.1.2003.

All'udienza del 9 gennaio 2004, la Corte provvedeva sulle richieste di integrazione probatoria avanzate dalle parti ex art. 507 c.p.p. e pronunciava ordinanza con cui disponeva, su richiesta del Pubblico Ministero, l'acquisizione di sentenze ex art. 238 bis C.P.P., e su richiesta della Difesa, ex art.195 C.P.P., l'esame di coloro cui i collaboratori di giustizia si erano riferiti, per la conoscenza dei fatti esposti nel corso dei rispettivi esami.

La Corte, inoltre, disponeva d'ufficio confronto tra ONORATO Francesco e PIPITONE Domenico, l'esame della teste SCIORTINO Rosalia, nonché l'acquisizione di informazioni varie, ed indicava al Pubblico Ministero l'oportunità dell'approfondimento di taluni temi di indagine.

All'udienza del 20 gennaio 2004, venivano escussi ex artt. 195 e 210 C.P.P. LIPARI Giovanni, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, GANCI Domenico, GALATOLO Vincenzo, PORCELLI Antonino

e MADONIA Antonino. Il LIPARI, il LA BARBERA ed il PORCELLI si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Nella medesima udienza avevano luogo il confronto tra ONORATO Francesco e PIPITONE Domenico e l'esame testimoniale di SCIORTINO Rosalia.

La Corte disponeva, inoltre, l'acquisizione di alcune sentenze irrevocabili, e l'acquisizione del verbale contenenti le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MARINO MANNOIA Francesco, nell'ambito di altro dibattimento, in data 9.1.1995.

Disponeva, infine, d'ufficio l'esame del predetto MARINO MANNOIA, residente negli U.S.A., in videoconferenza internazionale.

All'udienza del 2 marzo 2004, destinata a detta attività, l'esame del MARINO MANNOIA non poteva aver luogo per la indisponibilità del predetto, a motivo delle sue precarie condizioni di salute, così come comunicato dall'Autorità Statunitense.

L'impedimento del MARINO MANNOIA permaneva anche all'udienza del 16 marzo 2004 ed all'udienza del 18 maggio 2004, che avevano pertanto natura interlocutoria.

In quest'ultima udienza, tuttavia, la Corte, rilevando che il protrarsi della indisponibilità del predetto collaboratore di giustizia per un periodo prevedibilmente ancora lungo e non determinabile con certezza, tenuto conto della natura dell'impedimento, avrebbe arrecato inaccettabile ritardo ai tempi di definizione del procedimento, riguardante imputato in custodia cautelare, revocava l'ordinanza con cui era stato disposto l'esame del medesimo MARINO MANNOIA.

Disponeva, inoltre, d'ufficio l'esame del collaboratore di giustizia FAVALORO Marco.

All'udienza del 15 giugno 2004, aveva luogo l'esame di FAVALORO Marco.

All'udienza del 7 luglio 2004, dopo la indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, aveva inizio la discussione, che si concludeva nella medesima udienza, con la requisitoria del Pubblico Ministero, e gli interventi degli Avvocati G. DI BENEDETTO e T.FARINA.

All'udienza del 16 luglio 2004, le parti rinunciavano alle repliche e la Corte, nella sua composizione effettiva, si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

Quindi il Presidente dava lettura del dispositivo della sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1 – Il fatto omicidiario e le indagini pregresse

L'omicidio in esame si verificò in Palermo, alle ore 18,30 circa del 23 settembre 1983, all'interno di un esercizio per la vendita di prodotti sanitari e per l'infanzia, denominato "Farmababy", sito nel quartiere Arenella, in via Papa Sergio n. 61/N.

La vittima, una ragazza di 25 anni, a nome Rosalia PIPITONE, cliente abituale del negozio – come in seguito si apprese – vi era entrata da qualche minuto, e si trovava intenta a telefonare dall'apparecchio a gettoni installato vicino all'ingresso, quando due individui, uno dei quali armato di rivoltella, si erano introdotti nel locale e, tenendo sotto la minaccia dell'arma il titolare Giovan Battista LO MONACO e la di lui moglie Rosalia SCIORTINO, avevano preteso la consegna del denaro custodito nel registratore di cassa, ammontante a lire 250.000 circa.

Immediatamente dopo, il malvivente armato, prima di allontanarsi insieme al complice, aveva esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro la PIPITONE, procurandole gravi lesioni, in conseguenza delle quali la giovane donna sarebbe deceduta alle ore 22,20 dello stesso giorno, presso il Reparto Chirurgia toracica del locale Ospedale Civico.

E' il caso di evidenziare che gli inquirenti, fin dai momenti immediatamente successivi, nutrono molti dubbi in ordine alla possibilità di catalogare l'accaduto – secondo ciò che a prima vista poteva apparire – nell'ambito di una rapina contrassegnata da un tragico epilogo, e ciò per le profonde anomalie che, rispetto a fatti del genere, avevano caratterizzato la dinamica dei comportamenti dei due sconosciuti.

Tali perplessità sono state rievocate in dibattimento (ud. del 25.9.2003) dall'ispettore Antonino CICERO, all'epoca in servizio con il grado di sovrintendente presso la sezione rapine della Squadra Mobile di Palermo, il quale fu il primo a giungere sul posto, a bordo di una volante, qualche minuto dopo l'allarme diramato dalla centrale operativa della Questura alle ore 18,30, e che prestò soccorso alla PIPITONE,



trovata a terra, sanguinante ma ancora viva, trasportandola prima all'Ospedale Villa Sofia, ove la ragazza venne intubata, e poi all'Ospedale Civico, ove fu tentato un ultimo disperato intervento.

Costui, nell'attesa dell'ambulanza, che aveva tardato qualche minuto ad arrivare, aveva avuto il tempo di chiedere notizie sull'accaduto ai due titolari dell'esercizio, e la prima frase che costoro avevano gridato – e che il teste ha detto di ricordare perfettamente, proprio perché rimase colpito dalla stranezza del comportamento di chi aveva sparato – era stata la seguente: “ *non c'era bisogno, non c'era bisogno, la rapina l'avevano già fatta* ”

Di tale sensazione aveva ricevuto conferma anche più tardi, apprendendo in ufficio che anche i colleghi intervenuti dopo di lui avevano rilevato che la presunta rapina si era svolta con modalità assai strane.

Anche il maresciallo Paolo TOMEO, all'epoca componente dell'equipaggio della volante che giunse sul posto quando già il sovrintendente CICERO era andato via, per accompagnare in ospedale la ragazza ferita, nel corso della deposizione resa all'udienza del 25.9.2003, ha parlato della sensazione da lui subito maturata – in seguito alle prime informazioni fornitegli dai due testimoni oculari – che la rapina avesse avuto uno svolgimento anomalo, e che la donna fosse stata colpita senza motivo.

Infatti, stando alla ricostruzione dei titolari del negozio, uno dei malviventi aveva in un primo tempo sparato, attingendola la PIPITONE ad una gamba, quando costei, forse neppure accortasi di quanto stava accadendo, si era avvicinata alla cassa, e poi, a rapina già ultimata, lo stesso individuo, mentre stava allontanandosi dall'esercizio insieme al complice, era ritornato indietro verso il punto dove c'era la ragazza a terra e, dicendo ad alta voce “*mi hai riconosciuto*”, le aveva ancora sparato addosso.

Tali strane modalità ebbero insomma l'effetto di insospettire fortemente chi fu incaricato di occuparsi delle prime indagini, come ha ricordato – deponendo all'udienza del 6.10.2003 – il funzionario direttamente interessato, cioè l'allora

dirigente della sezione rapine della squadra Mobile dott. Giuseppe RUSSO, che in data 24.9.2003 aveva firmato il primo rapporto sull'accaduto.

Il teste ha riferito che, pur non avendo partecipato al sopralluogo, dalla relazione delle pattuglie intervenute sul posto aveva ricavato il dubbio che la rapina fosse stata simulata, e ciò perché c'era qualcosa di anomalo, in quanto erano stati sparati più colpi di pistola, fatto assolutamente inusuale, per la sua esperienza di dirigente della sezione.

Infatti a Palermo, nel 1982, che era stato un anno particolarmente caldo, si erano verificate centinaia di rapine, alcune con feriti, e in sei di esse c'era pure scappato il morto, ma in tutti questi casi si era trattato del gesto del tossicodipendente o dello sprovveduto che durante l'azione era stato preso dal panico ed aveva sparato; il colpo esplosivo infatti era sempre stato uno solo, mentre in questo caso erano stati sparati addirittura quattro colpi, senza che vi fosse stata alcuna resistenza da parte della vittima.

Il dott. RUSSO non ebbe tuttavia ad occuparsi delle successive indagini, la cui prosecuzione – dato significativo – divenne compito della sezione omicidi della Squadra Mobile, grazie anche agli ulteriori sviluppi determinati da altro tragico evento, verificatosi proprio il giorno dopo la presunta rapina, che apparve collegato alla morte della ragazza.

Nel pomeriggio del 24.9.1983, infatti, si era suicidato, buttandosi dal balcone della propria abitazione, perché sconvolto dalla notizia dell'uccisione della PIPITONE – come era stato chiaro fin da subito – tale Simone DI TRAPANI, giovane amico e lontano cugino della ragazza, e ciò aveva prima dato luogo alla diffusione di voci insistenti circa l'esistenza di una relazione tra i due, ma poi aveva determinato, negli ambienti investigativi, l'acquisizione di notizie riservate circa la simulazione della rapina, in effetti servita a camuffare l'omicidio, voluto per far pagare alla PIPITONE la colpa di detta relazione extraconiugale.

Le indagini, che non avevano fatto alcun passo avanti nella prima direzione, si mossero dunque lungo questo nuovo filone, come ha riferito in dibattimento (ud. del

6.10.2003) colui che all'epoca dirigeva la sezione omicidi, il dott. Francesco ACCORDINO, ed in data 12.1.1984 venne avanzata al Giudice Istruttore richiesta di intercettazione telefonica dell'utenza n. 549590, intestata al marito della ragazza uccisa, CORDARO Calogero, ed installata nella sua abitazione di via Cardinale Lualdi 4; nella quale nota, facendo riferimento a notizia ricevuta da fonte confidenziale attendibile, si prospettava proprio l'ipotesi dell'omicidio realizzato su commissione del marito della PIPITONE, per punire la relazione che costei intratteneva con il giovane suicidatosi.

Le operazioni di ascolto non avevano tuttavia fornito alcun esito, e non erano state fatte altre indagini, pur essendo fin da allora noto – come ha ricordato lo stesso dott. ACCORDINO – che la ragazza uccisa era figlia di Antonino PIPITONE, soggetto attenzionato dalle forze dell'ordine, perché componente della famiglia mafiosa dell'Acquasanta.

Non essendosi raggiunta la identificazione dei responsabili, il procedimento penale instaurato a seguito dell'evento delittuoso, venne definito dal Giudice Istruttore con sentenza di non doversi procedere perché ignoti gli autori del fatto.

La riapertura delle indagini, disposta con provvedimento del 27.2.2002, è stata possibile grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Sulla base di esse è stato formulato l'enunciato accusatorio, secondo cui la rapina del 23 settembre 1983 sarebbe stata inscenata per mascherare le vere ragioni dell'omicidio della PIPITONE, la quale – contravvenendo alle regole di “Cosa Nostra” – aveva allacciato una relazione extraconiugale; di modo che il padre, “uomo d'onore” della famiglia dell'Acquasanta, per ristabilire dette regole, avrebbe ordinato o, comunque, dato il consenso all'uccisione della figlia.

## **2 – Brevi profili personali ed attendibilità intrinseca dei collaboranti.**

Nell'affrontare l'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi durante il dibattimento, è come al solito imprescindibile l'esigenza di una scansione del percorso valutativo in segmenti che seguano un ordine logico, investendo in primo luogo la personalità dei dichiaranti, poi la genesi della scelta di collaborare, ed infine il contenuto dei fatti narrati.

Quanto alla personalità dei collaboranti, deve essere evidenziato che essa è terreno di difficile esplorazione, che occorre affrontare ben guardandosi del pericolo di sconfinare in affermazioni di fragile spessore logico, se non addirittura nella tautologia e nelle elucubrazioni moralistiche.

La personalità di chi sceglie di collaborare con la giustizia è inevitabilmente poco commendevole, essendo costui, per definizione, autore di almeno un reato e, spesso, di molti gravi delitti, e tale evidenza non risparmia certo la fisionomia degli accusatori del processo in esame, personaggi le cui storie personali – come ci si appresta ad esporre – sono addirittura piene di orrendi fatti di sangue.

Ma ovviamente, non è consentito, al fine di stabilire la credibilità dei dichiaranti, far discendere negative connotazioni etiche dalla considerazione dei loro trascorsi, ed è giusto anche avvertire che non è possibile scandalizzarsi per il fatto che il “pentimento” che è all'origine della loro scelta collaborativa possa essere collegato a motivazioni utilitaristiche e non a metamorfosi morale.

Di contro il radicamento dei collaboranti nella realtà criminale ha rilevanza in ordine alla possibilità di un loro effettivo coinvolgimento nei fatti narrati, e alla concreta possibilità di averne avuto cognizione.

Ugualmente, è fuor di luogo soffermarsi sul requisito del disinteresse come condizione di credibilità delle accuse dei collaboranti, dal momento che – come già detto – la prospettiva di vantaggi personali connessi alla collaborazione prestata non consente mai a quest'ultima di presentarsi come disinteressata; e sarebbe certo assurdo, nella individuazione delle spinte psicologiche che stanno alla base della

scelta collaborativa dei dichiaranti escussi nel corso del dibattimento, prefiggersi il risultato di far dipendere dalla totale mancanza di aspettative premiali il giudizio che occorre esprimere nei riguardi della credibilità di costoro.

Un posto importante deve ovviamente essere attribuito all'analisi delle modalità temporali delle chiamate e, soprattutto, alla ricostruzione del momento iniziale della collaborazione.

Ciò premesso, va detto che le dichiarazioni che i collaboranti hanno reso in sede di esame, in ordine all'origine, al livello e ai tempi di formazione del proprio patrimonio conoscitivo, consentono anzitutto di tracciare, per ciascuno, un breve, ma significativo profilo personale.

## **ONORATO FRANCESCO**

Francesco ONORATO entrò a far parte dell'associazione mafiosa "Cosa nostra" nel 1980, ma già in periodo anteriore alla formale iniziazione, a partire dal 1977-1978, e dunque ancora in giovane età, era stato "vicino" a Rosario RICCOBONO, il capo del "mandamento" di Partanna Mondello, dal quale era stato tenuto "sotto osservazione", venendo pure incaricato di commettere omicidi nell'interesse dell'organizzazione.

Il "mandamento" di Partanna Mondello all'epoca comprendeva le "famiglie" di Partanna Mondello, Pallavicino, San Lorenzo, Tommaso Natale e Isola delle Femmine.

ONORATO era stato combinato secondo il noto rituale mafioso, ed alla cerimonia di iniziazione, che si era svolta a "Villa Scalea", era stata presente la maggior parte dei membri del mandamento, mentre il suo padrino era stato Gaetano CAROLLO, "sottocapo" della famiglia di Resuttana, facente parte dell'omonimo "mandamento", il cui capo era Francesco MADONIA.

Dopo la scomparsa di Saro RICCOBONO, avvenuta per mano dei "corleonesi", il 30.11.1982, al culmine della c.d. guerra di mafia, il "mandamento" di Partanna Mondello era stato inglobato in parte nel "mandamento" di Resuttana, ed in parte nel nuovo "mandamento" di San Lorenzo, il cui capo era divenuto Pippo GAMBINO, e

l'ONORATO si era allineato allo schieramento vincente, rimanendo vicino ad Antonino PORCELLI e a Giuseppe CIVILETTI, ai quali nel periodo che aveva fatto seguito a quelle vicende era stata affidata la reggenza della "famiglia" di Partanna Mondello.

Nel 1987, dopo l'uccisione del CIVILETTI e durante la detenzione del PORCELLI, tale carica era stata conferita, per volere di Salvatore RIINA e di Salvatore BIONDINO, sostituto del capomandamento Pippo GAMBINO, che in quel momento si trovava in carcere, proprio all'ONORATO, il quale l'aveva mantenuta fino al 1993, epoca del suo arresto, a seguito dell'omicidio dell'on. Salvo LIMA, di cui era stato uno degli esecutori materiali.

Per tale delitto egli sarebbe stato poi condannato – come si ricava dalla sentenza definitiva in atti – ma l'ONORATO iniziò la sua collaborazione con la Giustizia nel settembre 1996, in un momento in cui, pur essendo egli formalmente accusato dell'omicidio, per effetto delle dichiarazioni di Gaspare MUTOLO, egli aveva già goduto di provvedimenti di annullamento della Corte di Cassazione, che non aveva ritenuto sufficienti gli indizi a suo carico.

Pertanto egli ebbe a confessare di essere stato proprio uno dei responsabili dell'omicidio in danno dell'uomo politico, e fin dall'inizio della collaborazione fornì informazioni di assoluta rilevanza su una lunga serie di delitti da lui stesso commessi, e per i quali non era stato mai neppure sospettato (tra questi gli omicidi PIAZZA, BADALAMENTI, SCEUSA, GAETA, DI NOTO, D'AGOSTINO, e varie "lupare bianche", come quella in danno dei f.lli PEDONE).

Riferì inoltre quanto a sua conoscenza sulle dinamiche interne di "Cosa Nostra" e fornì un eccezionale contributo alla ricostruzione di vicende di fondamentale rilievo, dimostrando di voler recidere ogni legame con il mondo dell'organizzazione criminale, costruito sulle regole della violenza e della ferocia.

Il suo apporto collaborativo risulta dunque di particolare pregio, ed è contraddistinto da spontaneità, disinteresse, costanza, dettaglio, plausibilità e coerenza logica.

## **BRUSCA GIOVANNI**

Entrò a far parte della associazione mafiosa “Cosa Nostra” nel 1975, con rituale cerimonia di iniziazione, cui presenziarono, tra gli altri, Salvatore RIINA, che gli fece da padrino, i suoi zii Mario e Giuseppe BRUSCA, Giovanni e Salvatore GENOVESE, Bernardo BOMMARITO, Nicolò SALAMONE, Antonino MADONIA, Leoluca BAGARELLA.

All’epoca il “mandamento” di S. Giuseppe Jato, che abbracciava l’omonima “famiglia” e quelle di San Cipirello, Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, era retto dal padre Bernardo, in qualità di sostituto di Antonino SALAMONE, assente dal territorio, perché emigrato in Brasile; nel 1983, Bernardo BRUSCA sarebbe poi divenuto a tutti gli effetti “capo-mandamento”.

Giovanni BRUSCA, dopo aver iniziato la sua carriera criminale da semplice soldato semplice, arrivò anch’egli, nel 1989, dopo la parentesi della reggenza DI MAGGIO, ad assumere il comando del “mandamento”, in sostituzione del padre, all’epoca detenuto, e lo mantenne fino al 20 maggio 1996, giorno del suo arresto.

Diede il suo contributo alla realizzazione di una serie impressionante di delitti, comprendente stragi, omicidi, traffici di droga, estorsioni.

Iniziò a collaborare con l’Autorità Giudiziaria poco tempo dopo il suo arresto ed ebbe ad accusarsi anche di delitti per cui non era sottoposto ad indagine, quali l’omicidio del Colonnello RUSSO, l’omicidio del Capitano BASILE, la strage CHINNICI.

E’ attualmente sottoposto a programma di protezione.

Il ruolo di vertice e la sua lunga militanza in Cosa Nostra ne fanno una fonte di prova di primario livello.

La sua collaborazione è stata sottoposta a numerose verifiche e quanto alla complessiva attendibilità del BRUSCA deve farsi notare che lo stesso, nella totalità dei processi in cui ha riportato condanne, ha avuto sempre concessa la diminuzione di cui all’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152.

## **ANZELMO FRANCESCO PAOLO**

L'ANZELMO entrò a far parte dell'associazione "Cosa Nostra" nel 1980, venendo in particolare combinato nella "famiglia" della Noce – il cui rappresentante era Totò SCAGLIONE – all'epoca in cui detta "famiglia" era ancora aggregata al "mandamento" di Porta Nuova, comandato da Pippo CALO'; in seguito alle vicende della c.d. guerra di mafia, infatti, avrebbe dato il nome ad un nuovo mandamento, quello della Noce appunto, affidato a Raffaele GANCI.

Ebbe come "padrino" Giannuzzo LIPARI, sottocapo di Porta Nuova e nella medesima cerimonia furono affiliati Mimmo GANCI, Franco SPINA, Pippo SPINA, Totò SEVERINO, Aurelio SCIARRABBA ed Enzo MISSERI.

L' ANZELMO ha iniziato a collaborare con la giustizia in data 12.7.1996, ed ha immediatamente reso ampia confessione in ordine a numerosi gravissimi fatti di sangue, consentendo di dare una svolta decisiva a delicatissime inchieste aventi tra l'altro ad oggetto gli esecutori materiali di taluni dei più efferati delitti degli ultimi 20 anni in Palermo, quali gli omicidi DALLA CHIESA, D'ALEO, CASSARA'.

Il collaboratore si è accusato di numerosi gravissimi omicidi per i quali non era nemmeno sospettato, ha riferito dinamiche e sistemi organizzativi del sodalizio mafioso, ha trattato diffusamente dei traffici illeciti e delle estorsioni riconducibili a Cosa Nostra e al mandamento della Noce in particolare.

## **GANCI CALOGERO**

Anche Calogero GANCI divenne "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce nel 1980, allorchè la stessa faceva ancora parte del "mandamento" di Porta Nuova e aveva come "rappresentante" Salvatore SCAGLIONE.

E' figlio di Raffaele GANCI, colui che era il "sottocapo" dello SCAGLIONE e, dopo l'uccisione di costui, ottenne nel 1983 la carica di capo mandamento della Noce; fratello di Domenico e Stefano GANCI, anch'essi "uomini d'onore", e cugino di Francesco Paolo ANZELMO, "sottocapo" della "famiglia" della Noce, poi divenuto anch'egli collaboratore di giustizia.



Decise di iniziare il suo rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel giugno 1996 ed immediatamente rese ampia confessione in ordine a numerosi gravissimi fatti di sangue, taluni dei quali in pregiudizio di valorosi uomini delle istituzioni (DALLA CHIESA, CHINNICI, CASSARA', FALCONE), consentendo di dare una svolta decisiva a delicatissime inchieste aventi ad oggetto gli esecutori dei più efferati delitti commessi negli ultimi 15 anni in Palermo.

### **CANCEMI SALVATORE**

Esaminato all'udienza del 29.10.2003, il Cancemi ha esplicitato tempi e forme della sua affiliazione a Cosa Nostra e della sua partecipazione al sodalizio mafioso, e ha chiarito le ragioni della sua scelta collaborativa, soffermandosi a descrivere le circostanze iniziali di essa ed il percorso attraverso cui la collaborazione si è sviluppata.

Ha dichiarato di essere divenuto uomo d'onore della "famiglia" di Porta Nuova nel 1976, in seguito a rituale cerimonia di affiliazione, cui avevano presenziato tra gli altri Pippo CALO', Giovanni LIPARI, Nicola MILANO, Vittorio MANGANO, Pino ANDRONICO; e di avere ben presto conseguito delle cariche all'interno dell'organizzazione, divenendo prima capo decina, poi sotto capo ed infine nel 1987 reggente del "mandamento" di Porta Nuova, dopo l'arresto del capo mandamento Pippo CALO'..

Il CANCEMI ha iniziato a collaborare con la giustizia nel luglio 1993.

Come il collaboratore ha tenuto a sottolineare, la sua fu una iniziativa del tutto spontanea, avendo egli autonomamente deciso di porre fine alla sua latitanza e di presentarsi all'autorità.

Fra le circostanze che lo ha indussero ad una simile scelta, egli ha voluto particolarmente ricordare l'orrore provato per le sanguinarie proposte di Salvatore Riina, indiscusso *leader* di Cosa Nostra.

Il CANCEMI è attualmente sottoposto a programma di protezione.

E' noto, per averlo ricordato tanto l'Accusa che la Difesa, durante l'esame del collaboratore, e perché risulta anche dalle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p., che nei primi interrogatori resi alla Procura della Repubblica di Palermo, il CANCEMI, pur iniziando a delineare un aggiornato organigramma delle famiglie mafiose di Palermo, non ebbe ad esplicitare subito la rilevanza del proprio ruolo nell'ambito di Cosa Nostra e non confessò le proprie responsabilità in ordine ad una serie di fatti delittuosi rivelati da altri collaboratori; e che, solo con il passare del tempo, egli iniziò a fornire, anche delle vicende in cui era personalmente coinvolto, una rappresentazione coerente con gli elementi per altra fonte acquisiti, riuscendo progressivamente ad abbandonare una sorta di logica "autoprotettiva" che – secondo le spiegazioni in seguito da lui stesse fornite – lo aveva indotto più a difendersi che a collaborare, e giungendo alla fine ad ammettere la sua personale responsabilità in gravissimi delitti, tra cui le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Anche in questo dibattimento, il collaboratore non ha avuto difficoltà a riconoscere i tempi lunghi e sofferti della sua apertura, e ne ha spiegato le ragioni, precisando di avere realmente avuto bisogno di tempo per confessare tutto e liberarsi di ogni cosa. Alla luce di queste considerazioni, nel contesto complessivo della collaborazione non permangono zone di incertezza, tali da far dubitare della genuinità del contributo offerto dal Cancemi in ordine all'accertamento dei fatti per cui è processo, in una fase, peraltro, in cui il suo rapporto con l'autorità si è definitivamente stabilizzato.

Si deve perciò realisticamente ritenere che, in un percorso di progressiva apertura con interlocutori che prima per cultura e formazione considerava suoi nemici, il collaborante abbia inizialmente voluto sfumare il proprio ruolo, facendo fatica a voltare definitivamente le spalle ad una organizzazione criminale che ha dato nel tempo ampia dimostrazione di non tollerare i tradimenti e di saperli punire; ma è certo che, quando è stato chiamato in reità da altri coassociati, egli ha comunque offerto il riscontro autoaccusandosi, e mai limitandosi ad una conferma passiva, ma offrendo sempre un contributo personale su vicende e personaggi dell'associazione mafiosa.

Il risultato della verifica ulteriore è, peraltro, sicuramente confortante, essendo risultato indubbio il radicamento del propalante nella realtà criminale mafiosa, con ruolo di vertice; circostanza che lo legittima a conoscere compiutamente le vicende narrate, in gran parte vissute personalmente.

### **GIUFFRE' ANTONINO**

Antonino GIUFFRE', latitante sin dal 1994, già indicato dai primi storici collaboratori di giustizia come "uomo d'onore", capo del "mandamento" di Caccamo, e quindi componente della commissione provinciale di "Cosa Nostra", da sempre vicinissimo a Bernardo PROVENZANO, indiscusso capo del sodalizio mafioso, anch'egli latitante, venne tratto in arresto il 16 aprile 2002, ed in data 19 giugno 2002, manifestò l'intenzione di collaborare con la giustizia.

Fin dai primi interrogatori, egli ha reso piena confessione di numerosi e gravissimi fatti, per molti dei quali non era peraltro neppure sottoposto ad indagine ed ha fornito preziosissime indicazioni che, disvelando gli equilibri di vertice di "Cosa Nostra" e le dinamiche che attualmente attraversano tale sodalizio, hanno consentito di aprire inediti fronti investigativi su fatti e soggetti non ancora sufficientemente "esplorati" da parte delle forze di polizia e, per altro verso, di porre in correlazione logica tra di loro circostanze e soggetti che, sia pure evidenziati dalle attività di indagini, all'apparenza non avevano assunto specifica valenza criminale.

Entrato in “Cosa Nostra” nel 1980, il GIUFFRÈ progressivamente accrebbe il proprio ruolo ed il proprio peso nell’ambito dell’organizzazione mafiosa, divenendo da mero gregario di Francesco INTILE, storico esponente di vertice del “mandamento” di Caccamo, il responsabile di fatto e poi, nel 1987, a tutti gli effetti il capo di detto “mandamento”, ed elemento di spicco di tutta “Cosa Nostra”, grazie anche

ai rapporti di vicinanza e di stretta confidenza con il PROVENZANO, durati per oltre venti anni, fino alla data del suo arresto.

## **VARA CIRO**

Ciro VARA, persona già vicina alla “famiglia” mafiosa di Valledlunga, ed al suo “rappresentante” Giuseppe (“Piddu”) MADONIA, fin dall’epoca dell’uccisione del padre di costui, avvenuta l’8.4.1978, entrò ufficialmente a far parte dell’organizzazione mafiosa la sera di Pasqua 1980, a seguito di rituale cerimonia di affiliazione svoltasi alla presenza di quasi tutti i componenti della “famiglia” di Valledlunga.

Il collaborante ha spiegato che detta “famiglia” e l’omonimo “mandamento” fanno parte della “provincia” di Caltanissetta, che in quel momento storico comprendeva anche i “mandamenti” di Mussomeli e Riesi.

Nel 1982, Giuseppe MADONIA era stato nominato “rappresentante” provinciale, ed essendo tale qualifica incompatibile con quella di “rappresentante” della “famiglia” di Valledlunga, tale ultima carica era stata conferita allo stesso VARA, che nel tempo aveva poi ricoperto pure le cariche di “reggente” del mandamento e di “vice rappresentante” provinciale, divenendo un punto di riferimento per tutte le famiglie mafiose del nisseno, specie dopo la cattura del MADONIA, avvenuta nel 1992.

Di quest’ultimo, invero, il VARA era il naturale sostituto, essendone sempre stato la persona di fiducia, ed in virtù di tale rapporto preferenziale, lo stesso aveva accompagnato il MADONIA a numerosi incontri a livello interprovinciale tra

esponenti di “Cosa Nostra”, e a due riunioni della Commissione regionale di “Cosa Nostra”, organismo che riuniva tutti i “rappresentanti” delle province siciliane, rispettivamente svoltesi a Caccamo, nel novembre 1982, a Caccamo, e nel maggio-giugno 1983 in provincia di Agrigento.

Nella prima riunione si erano avute le dimissioni di Michele GRECO dalla carica di coordinatore della Commissione regionale, ed in tale occasione il VARA aveva conosciuto Ciccio INTILE “capo mandamento” di Caccamo, mentre la seconda riunione era stata convocata per sancire la nomina di Totò RIINA al vertice della stessa Commissione Regionale.

A partire dal 1980, il VARA aveva accompagnato il MADONIA ad incontri con Bernardo PROVENZANO, che si svolgevano con cadenza anche settimanale a Palermo o a Bagheria, e a volte si era incontrato personalmente con il PROVENZANO, che era il punto di riferimento del MADONIA ed attraverso lui controllava le province di Caltanissetta ed Enna, per portargli messaggi dello stesso MADONIA, quando costui era impedito a motivo della latitanza.

In occasione di tali convegni, aveva spesso avuto modo di incontrare Tommaso (“Masino”) CANNELLA, già in precedenza presentatogli, quale “uomo d’onore” della “famiglia” di Prizzi, da Ignazio VACANTI, “uomo d’onore” di Palazzo Adriano, che frequentava spesso Vallelunga.

In particolare il VARA ha detto di ricordare un incontro con il PROVENZANO, avvenuto in Monreale alla fine del 1983 o all’inizio de 1984, cui aveva partecipato anche il CANNELLA, nel corso del quale avevano discusso di problemi legati ai lavori per la metanizzazione della città di Caltanissetta, risolvendo un conflitto nato tra la ditta appaltatrice, la “Siciliana Gas” di Palermo e il subappaltatore, certo Ricottone.

Il VARA si è autoaccusato, nel corso della sua collaborazione, di reati – tra cui alcuni omicidi – per i quali non gravava a suo carico alcun sospetto.

La sua decisione di collaborare con la giustizia è sopravvenuta nel dicembre 2002, durante l'espiazione in carcere di una condanna definitiva alla pena di nove anni di reclusione per associazione mafiosa, ma – come lo stesso ha tenuto a precisare – era già da prima maturata, appena venti giorni dopo il pentimento di Nino GIUFFRE', del quale il VARA era molto amico fin dagli anni '60, cioè dai tempi in cui avevano frequentato insieme l'Istituto agrario di Caltanissetta.

Poi nel 1981, a Bagheria, era loro accaduto di essere reciprocamente presentati come “uomini d'onore” da Pinuzzo LEGGIO, “uomo d'onore” di Corleone, nel deposito del ferro di Nino GARGANO e di Leonardo GRECO che entrambi frequentavano.

Il GIUFFRE' in quel periodo era l'accompagnatore di Ciccio INTILE, ma nel 1987 aveva iniziato a reggere il “mandamento “ di Caccamo, ed era divenuto componente della Commissione provinciale di “Cosa Nostra”.

Insieme avevano commesso anche qualche omicidio.

Anche il GIUFFRE' era in ottimi rapporti con il PROVENZANO, con cui si incontrava frequentemente.

\* \* \*

Sulla base di questi sintetici profili, può affermarsi che la verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti escussi conduce a risultati in linea di massima confortanti.

Procedendo per tratti di carattere generale, è sufficiente far rilevare che il radicamento dei propalanti e/o delle loro fonti di riferimento nella realtà criminale mafiosa è risultato indubbio, avendo tutti fatto parte dell'organizzazione denominata Cosa Nostra o comunque operato al servizio di essa, e avendo taluni, perfino, rivestito ruoli di vertice o di particolare rilievo; circostanza che li legittima a conoscere compiutamente le vicende narrate, che hanno vissuto personalmente o appreso da altri affiliati.

La loro collaborazione ha permesso di far luce su varie vicende criminali e la loro attendibilità, come si ricava dalle sentenze acquisite, è stata più volte apprezzata dai giudici di merito e dalla Corte di Cassazione.

E' inoltre innegabile, in linea di principio, il requisito della plausibilità e della coerenza delle conoscenze riferite, del resto munite di numerosi e ponderosi riscontri investigativi e di tipo logico, acquisiti in questo ed in altri procedimenti.

La certezza della autonomia delle scelte collaborative e dei loro sviluppi introduce, infine, un ulteriore connotato di garanzia della credibilità dei dichiaranti – che potrà valere anche per una futura valutazione della loro convergenza – allontanando il dubbio che la concordanza dei resoconti, riguardo alle conoscenze comuni, possa essere il risultato di reciproche influenze e, comunque, trovi spiegazione nell'accordo degli stessi dichiaranti o nella conoscenza che l'uno abbia avuto delle dichiarazioni dell'altro.

Bisogna del resto osservare che la consistenza del sospetto che le stesse possano ricondursi ad unica e fuorviante matrice, a motivo di originarie collusioni frodatriche o di possibili fattori, anche involontari, di inquinamento collettivo, non si spinge al di là della mera ipotesi di lavoro.

E tanto si deve affermarsi sia per l'accertata inesistenza di elementi di fatto di segno contrario e diverso, nessuna prova essendo stata fornita in ordine a contatti in epoca successiva alla collaborazione; sia perché l'indagine dibattimentale ha permesso di accertare in vario modo la derivazione originale, anche nel contenuto, di ciascuna dichiarazione dal proprio autore, per la diversità del bagaglio conoscitivo, in relazione al ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione e al tipo di esperienze criminali vissute, e per il fatto che la maggior parte dei dichiaranti esaminati nel corso del processo ha maturato la decisione di collaborare con la giustizia in tempi diversi.

L'originalità del contributo fornito costituisce, d'altra parte, attestazione ulteriore di reciproca autonomia.

### **3 – Le dichiarazioni dei collaboranti sul fatto omicidiario.**

Completata l'analisi soggettiva dei dichiaranti, occorre adesso passare alla esposizione del contenuto dei loro resoconti, riguardo al fatto che costituisce oggetto dell'imputazione, e alla valutazione della loro intrinseca affidabilità.

#### **ONORATO**

Nel corso del suo esame dibattimentale (ud. del 6.10.2003), l'ONORATO ha riferito di essere stato personalmente a conoscenza del fatto che l'omicidio di Rosalia PIPITONE era stato organizzato dal sodalizio mafioso, con il beneplacito di Antonino PIPITONE, padre della vittima, intenzionato a punire il comportamento della figlia che aveva avuto una relazione extraconiugale, così violando le regole comportamentali vigenti in "Cosa Nostra".

Il collaboratore ha spiegato che la conoscenza dell'episodio criminoso trovava ragione nel rapporto di fratellanza che all'epoca vigeva tra il "mandamento" mafioso di Resuttana (di cui facevano parte la "famiglia" dell'Acquasanta, ed il territorio dell'Arenella, nel quale l'omicidio era stato commesso) e la "famiglia" di Partanna-Mondello, cui egli apparteneva, e ciò perché l'ex mandamento di Rosario RICCOBONO originariamente includeva proprio detti territori, arrivando addirittura ai confini con il Borgo Vecchio.

Ottimi, pertanto, oltre che con i MADONIA, responsabili del "mandamento", erano i rapporti con i GALATOLO, la famiglia che comandava l'Acquasanta (composta da Vincenzo GALATOLO, che ne era il "rappresentante", e dai di lui fratelli Giuseppe, Raffaele, Vito e Gaetano), anche perché l'ONORATO, pur essendo stato combinato nella "famiglia" di Partanna Mondello, di fatto era nato e cresciuto all'Acquasanta.

Perciò egli conosceva fin da quando era piccolo Antonino ("Nino") PIPITONE.

Costui aveva rivestito per molti anni, a partire dal 1982, la carica di "consigliere" della "famiglia" dell'Acquasanta, e in un certo periodo, nel 1979-1980, aveva avuto



pure la reggenza, in sostituzione del “rappresentante” Vincenzo GALATOLO, in quel momento in carcere.

ONORATO ha aggiunto molti particolari sul PIPITONE, ricordando che costui gestiva una fabbrica di calcestruzzo a Villabate insieme con Biagio PICCIURRO, “uomo d’onore” di Villabate, che era sposato in seconde nozze, e che aveva due figli, un maschio, a nome Domenico (“Mimmo”), ed una femmina, la ragazza uccisa nella sanitaria dell’Arenella.

Ha pure detto di avere avuto rapporti di frequentazione, nel periodo compreso tra il 1989 ed il 1991, con il predetto e con il figlio “Mimmo”, che gestiva una tabaccheria in via dei Cantieri, precisando di essersi alcune volte recato in tale esercizio, su incarico di Salvatore BIONDINO, per fissare gli “appuntamento” di quest’ultimo con Nino PIPITONE.

A proposito dell’episodio riguardante la figlia, il collaboratore ha affermato che il PIPITONE era “*sapitore*” dell’omicidio, nel senso che questo era stato organizzato con il suo benestare, simulando una rapina, dopo che egli stesso aveva *portato in Cosa Nostra, per salvarsi la faccia* il discorso che la figlia aveva un amante, fatto peraltro già risaputo nell’ambiente, essendo noto tra gli “uomini d’onore” che la ragazza aveva un altro uomo, e che la relazione extraconiugale era da collegarsi al fallimento del suo matrimonio, impostole dal padre, con un tale originario di San Giovanni Gemini, forse imparentato con “uomini d’onore”.

L’omicidio – ha spiegato l’ONORATO – era una cosa da tempo progettata nell’ambito del mandamento di Resuttana, ove si sapeva che *si doveva fare questo lavoro*, ma esso doveva ovviamente rimanere un fatto interno, e per tale motivo i reggenti della famiglia di Partanna, Giuseppe CIVILETTI e Antonino PORCELLI, tre o quattro giorni prima, avevano convocato lui, che già in precedenza era stato a disposizione per altri omicidi, proponendogli di eseguire materialmente il delitto; egli ne aveva personalmente discusso anche con i GALATOLO, con Nino MADONIA, che in quel momento sostituiva il padre Francesco alla guida del mandamento, e con il sottocapo di costui, Gaetano CAROLLO.

In tal modo l'ONORATO era venuto a conoscenza delle modalità di esecuzione del delitto, che avrebbe dovuto essere realizzato simulando una rapina all'interno di uno degli esercizi commerciali vicini all'abitazione della PIPITONE, dove quest'ultima era solita recarsi per fare la spesa; e questo era stato il motivo per cui egli aveva esternato a coloro che glielo proponevano l'opportunità di non essere coinvolto personalmente, per non correre il pericolo di essere riconosciuto, a motivo della vicinanza ai luoghi di un panificio che apparteneva ad un suo cugino, tale GIORDANO.

Dopo il suo giustificato rifiuto, comunque il progetto era andato egualmente in porto. L'ONORATO, pur non avendo saputo nominativamente indicare gli esecutori materiali, ha precisato che la "faccenda" era stata "sbrigata" dalla famiglia dell'Acquasanta, e cioè dai GALATOLO, ma ha pure aggiunto che costoro non avevano saputo gestire il caso con la necessaria riservatezza, tanto è vero che quando si era pentito Francesco MARINO MANNOIA ed aveva reso dichiarazioni sulle cause della morte della figlia del PIPITONE, vi era stata una forte lamentela contro di essi, rimproverati per essersi "allargati" troppo, e per aver fatto sapere quel discorso *ai cani ed ai gatti*.

Inoltre gli organizzatori, ad avviso del collaborante, non avevano saputo fare una simulazione *intelligente*, perché al contrario di quanto normalmente accade in "Cosa Nostra", quando si verifica l'omicidio di un parente di un "uomo d'onore", non vi era stata alcuna mobilitazione delle "famiglie" per la ricerca dei responsabili, cioè la cosa era stata così "sfacciata", che nell'ambiente ognuno aveva capito.

Il dichiarante ha, inoltre, asserito di non aver mai per delicatezza affrontato quel discorso con il PIPITONE, ma di essere tornato a parlare dell'argomento, alcuni anni più tardi, e cioè nel 1987, con Vincenzo GALATOLO, durante un periodo di comune detenzione in carcere, nell'occasione in cui costui, criticando il PIPITONE per il regalo di uno scooter che lo stesso aveva fatto ad una guardia, nonostante la sua nota *tirchieria*, aveva rievocato *il fatto della figlia*, dicendo, riferendosi ad essa... "sbagliò perché lui la portò a sbagliare".

Infine, ha spiegato che la relazione extraconiugale era considerata in “Cosa Nostra” come *offesa all’onore*, da risolvere immediatamente, pena la estromissione della persona coinvolta (in tal caso il PIPITONE, che era addirittura detentore della carica di “consigliere”) dalla famiglia mafiosa.

Rinviando ad altro momento l’analisi della loro effettiva rilevanza probatoria, per ciò che attiene alla posizione dell’imputato, va detto che le dichiarazioni dibattimentali dell’ONORATO, pur contraddistinte – come i Difensori hanno fatto rilevare – da novità, per la rivelazione di circostanze in precedenza mai riferite (la convocazione da parte di PORCELLI E CIVILETTI), sembrano tuttavia reiterare senza contraddizione le accuse anteriormente rese dal collaborante nel loro nucleo essenziale, riferito al coinvolgimento dell’organizzazione mafiosa e alla simulazione della rapina, e risultano caratterizzate da spontaneità, logicità ed articolazione dei contenuti descrittivi.

Va aggiunto che il tipo di conoscenza diretta acquisita dal dichiarante influenza in senso positivo la valutazione della loro attendibilità intrinseca, e che non sussistono elementi da cui trarre il sospetto che ragioni di astio abbiano potuto indurre l’ONORATO a rendere false dichiarazioni accusatorie.

I pretesi dissidi con i GALATOLO, legati al rifiuto del padre del collaborante di sottostare all’imposizione del “pizzo” all’interno dei cantieri navali, invero – come l’ONORATO ha chiarito – non solo erano stati ricomposti grazie al suo stesso intervento pacificatore, ma addirittura risalivano agli anni 70’, cioè ad epoca anteriore a quella segnata dal suo rapporto di stretta “fratellanza” con la predetta famiglia.

Quanto all’episodio concernente la uccisione del nipote ONORATO Agostino, va osservato che lo stesso è emerso nel corso dell’esame solo perché lo stesso collaborante lo ha spontaneamente citato, onde render chiaro che il dispiacere provato per l’uccisione del congiunto non poteva condizionare la rievocazione di fatti realmente accaduti, ed in relazione ai quali egli aveva già offerto il proprio contributo ricostruttivo (cfr. sentenza 28.1.2003 della Corte di Assise di Palermo, acquisita

all'udienza del 19.12.2003, che ha riconosciuto l'attendibilità del collaborante in ordine alla ricostruzione di tale delitto, avvenuto per mano di GALATOLO Stefano e FONTANA Angelo, e motivato dalla gelosia per approcci reali o presunti posti in essere dall'ucciso nei confronti di una ragazza).

I dati di conoscenza riferiti dall'ONORATO sul conto dei soggetti citati, inoltre, si sono rivelati puntualmente esatti.

Tutto quanto lo stesso ha dichiarato riguardo ai suoi rapporti con la famiglia PIPITONE ha ricevuto conforto dall'esito del confronto effettuato tra lo stesso e Domenico PIPITONE, figlio dell'odierno imputato, all'udienza del 20.1.2004.

L'assunto contenuto nell'esame testimoniale di costui, relativo all'assenza di qualsiasi tipo di frequentazione con l'ONORATO, conosciuto soltanto di vista (cfr. ud. del 19.12.2003), ha invero dovuto cedere alle contestazioni del collaborante; il quale in modo più che convincente gli ha rammentato le numerose occasioni di contatto con lui e con il padre, tra cui quella particolarmente significativa della partecipazione, *seduti allo stesso tavolo*, al matrimonio di tal CIULLA, e quella dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella tabaccheria da lui gestita, riportando su questi punti totale conferma di autenticità, che certo rende insignificante le uniche inesattezze relative all'indicazione del Domenico come figlio di secondo letto dell'imputato, ed alle presunte parentele mafiose del cognato Calogero CORDARO.

## **BRUSCA**

Anche Giovanni BRUSCA, nel corso del suo esame dibattimentale (ud. del 17.11.2003) ha fornito indicazioni sull'omicidio di Rosalia PIPITONE.

Ha precisato di avere da lunga data intrattenuto rapporti con il "mandamento" di Resuttana e con la "famiglia" dell'Acquasanta, che di tale "mandamento" faceva parte, e di aver conosciuto Vincenzo GALATOLO ed i suoi fratelli, storici responsabili di quella "famiglia" fin dall'inizio degli anni '80, avendo insieme con

loro e con Antonino MADONIA preso parte a molti omicidi della c.d. guerra di mafia iniziata con l'uccisione di Stefano BONTADE.

Ha aggiunto di avere, già prima del 1980, conosciuto Antonino PIPITONE, che gestiva in società con Francesco DI CARLO una attività di autotrasporti, la cui sede era un punto di riferimento per gli incontri tra uomini di "Cosa Nostra".

Il PIPITONE gli era stato presentato come "uomo d'onore" della "famiglia" dell'Acquasanta o da Andrea o da Giulio DI CARLO, entrambi "uomini d'onore" di Altofonte, ed in seguito lo aveva incontrato spesso, essendo tra l'altro lo stesso cognato di Tommaso CANNELLA, "uomo d'onore" della famiglia di Prizzi ("mandamento" di Corleone), con il quale gestiva una impresa di calcestruzzi.

BRUSCA ha detto di sapere che Antonino PIPITONE si era reso responsabile della morte della figlia, avvenuta intorno alla metà degli anni 80, durante una finta rapina in un negozio dell'Acquasanta, e che l'omicidio era stato deciso perché la ragazza aveva trasgredito le regole di "Cosa Nostra", tradendo il marito ed intrattenendo una relazione con un altro uomo.

Precisando di non conoscere né la ragazza, né il marito, e di non sapere chi fossero stati gli esecutori materiali del delitto, il collaborante ha riferito di avere appreso tali notizie dal padre Bernardo e da Salvatore RIINA, allorché la notizia dell'accaduto era comparsa sui giornali.

Conoscendo il PIPITONE, ed anche il figlio di costui, ed avendo avuto precedente sentore della situazione, gli era venuto spontaneo commentare il fatto, per rendersi conto se si fosse trattato veramente di una rapina o di qualcosa di diverso, e suo padre, sia pure esprimendosi in maniera molto sibillina, ma dicendogli quel tanto che bastava, perché tra loro *non c'era bisogno di fare grandi discorsi*, e mostrandosi per nulla sorpreso, gli aveva fatto capire che la morte della ragazza non era stata una disgrazia, ma un fatto voluto; e che quanto era stato eseguito, era stato fatto *con molto dispiacere*, ma *si doveva fare*, per *mantenere alto l'onore di "Cosa Nostra"*.

Successivamente, incontrandosi con Salvatore RIINA, gli era capitato di affrontare anche con lui l'argomento, e dall'inequivoco atteggiamento di solidarietà al

PIPITONE, per ciò che *un padre era stato costretto a fare*, aveva ricevuto la conferma di ciò che già intuiva.

Il collaborante ha spiegato che la fedeltà al coniuge è una delle prime regole che si insegnano all'atto di iniziazione di un "uomo d'onore", precisando che la sua violazione comporta la morte; ed ha ricordato che all'interno di "Cosa Nostra" si erano nel tempo verificati altri casi simili, come quando Giuseppe LUCCHESI aveva fatto uccidere la sorella, o Angelo GRAZIANO, uomo d'onore di Partanna Mondello, era stato eliminato da RIINA, per coprire le vere ragioni della sua uccisione, con il pretesto del suo adulterio.

Ha aggiunto che quando si verifica l'uccisione di un parente di un "uomo d'onore", "Cosa Nostra" si attiva immediatamente per ricercare i responsabili, ma che tale reazione non si è verificata dopo la morte della figlia del PIPITONE, in quanto già era noto il vero motivo dell'omicidio.

Diversamente, secondo la colorita espressione adoperata dal collaborante, gli autori della presunta rapina sarebbero durati *lo spazio che c'è tra Natale e S. Stefano*, nel senso che sarebbero stati immediatamente eliminati.

## **ANZELMO**

L'ANZELMO ha dichiarato di ben conoscere Antonino PIPITONE, "uomo d'onore" della "famiglia" dell'Acquasanta, ricompresa nel "mandamento" di Resuttana.

Ha riferito di averlo avuto ritualmente presentato all'inizio degli anni '80, dopo il suo ingresso in "Cosa Nostra", da altro associato (suo zio Saro ANZELMO o Raffaele GANCI o Pippo GAMBINO) ed ha ricordato che trattavasi del cognato di Masino CANNELLA, "uomo d'onore" di Prizzi, soggetto anche questo a lui ben familiare, avendolo più volte accompagnato ad appuntamenti con il noto Bernardo PROVENZANO.

Ha detto di sapere che la figlia del PIPITONE era stata uccisa simulando una rapina in un negozio, perché aveva una relazione extraconiugale, ed ha spiegato che tale notizia gli era stata fornita dal suo “capo mandamento” Raffaele GANCI, persona cui era molto vicino, rivestendo egli la carica di “sottocapo” della “famiglia” della Noce.

Nulla il GANCI gli aveva detto sugli autori materiali dell’omicidio, ma commentando il fatto, dopo che ne avevano parlato i giornali, aveva affermato che era stato il padre a volerlo, per difendere l’onore della famiglia.

Il collaborante ha precisato di non sapere altro, ma ha tenuto a sottolineare che “Cosa Nostra” non si era attivata per la ricerca dei responsabili, come di solito accade in situazioni del genere, perché *era un discorso pacifico*, in quanto *si sapeva da dove veniva la mano*.

## **GANCI**

Ha riferito di conoscere sin dagli anni '80 Antonino PIPITONE, ritualmente presentagli dal padre quale “uomo d’onore” della “famiglia” dell’Acquasanta, e ciò in quanto all’epoca della c.d. guerra di mafia era stata molto assidua la frequentazione tra la “famiglia” della Noce e quella dell’Acquasanta – il cui “rappresentante” era Vincenzo GALATOLO – e con il “mandamento” di Resuttana, retto dai MADONIA, di cui l’Acquasanta faceva parte; tra l’altro egli vedeva spesso il PIPITONE, che si accompagnava con Tommaso CANNELLA, “uomo d’onore” molto vicino a Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, presso la macelleria del padre, sita in via Lancia di Brolo, ove costoro si recavano per fissare gli appuntamenti con RIINA.

Quanto alla uccisione della figlia del PIPITONE, il collaborante ha spiegato che – dopo avere appreso la notizia dai giornali – essendo la vittima stretta congiunta di un “uomo d’onore”, si era preoccupato, anche se con molta discrezione, di chiedere informazioni a suo padre Raffaele GANCI; e dai commenti di costui aveva appreso

che la rapina era stata *finta*, e che la ragazza era stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale.

Il GANCI ha chiarito che relazioni del genere non sono consentite in “Cosa Nostra”, ed ha portato ad esempio un episodio che aveva riguardato direttamente il suo stesso nucleo familiare, e cioè l’uccisione di suo suocero Vincenzo ANSELMO, voluta ed eseguita dalla “famiglia” della Noce, perché costui “aveva avuto delle attenzioni” per una ragazza.

Ha comunque precisato, riguardo all’episodio che ci interessa, che Raffaele GANCI non gli aveva fornito particolari sui responsabili, né gli aveva detto se il PIPITONE fosse stato già prima a conoscenza della sorte che doveva toccare alla figlia.

## **CANCEMI**

Il CANCEMI ha dichiarato di conoscere Antonino PIPITONE, “uomo d’onore” inserito nel “mandamento” di Resuttana, cioè nell’area territoriale controllata dalla famiglia Madonia, ed ha collocato l’inizio dei suoi rapporti con il predetto nel periodo (successivo al 1988, ma piuttosto breve), in cui, a causa della contemporanea detenzione di Francesco MADONIA e dei suoi figli Antonino e Salvuccio, il PIPITONE si era occupato delle necessità del “mandamento” ed aveva perciò avuto diretti contatti con lui, reggente del “mandamento” di Porta Nuova.

Il collaboratore ha, inoltre, esattamente inquadrato la composizione del “mandamento” di Resuttana, affermando che ne faceva tra l’altro parte la “famiglia” dell’Acquasanta, il cui “rappresentante” era Enzo GALATOLO.

CANCEMI ha riferito di aver sentito parlare della figlia del PIPITONE e della fine che le era toccata, in due tempi diversi, da Giovanni LIPARI e da Raffaele GANCI.

Il primo era persona a lui vicinissima, in quanto “uomo d’onore” del suo stesso “mandamento”, nell’ambito del quale aveva detenuto le cariche di “capo decina” (già all’epoca della sua affiliazione), e di “consigliere”.



Anche con Raffaele GANCI, che era il “capomandamento” della NOCE, egli aveva grande intimità, per il forte sentimento di stima che reciprocamente li legava.

Ebbene, era stato dapprima il LIPARI a confidargli che PIPITONE *aveva fatto ammazzare* sua figlia perché aveva tradito il marito.

In seguito, affrontando il delicato argomento anche con il GANCI, aveva avuto conferma della notizia.

Altri particolari però non gli era stati forniti, né egli sapeva chi fossero stati gli esecutori materiali dell’omicidio.

## **GIUFFRE’**

Esaminato all’udienza del 17.11.2003, GIUFFRE’ ha riferito di aver conosciuto Antonino PIPITONE, “uomo d’onore” della “famiglia” dell’Acquasanta, in quanto cognato di Tommaso CANNELLA, “uomo d’onore” di Prizzi, persona di assoluta fiducia e vero *braccio destro* di Bernardo PROVENZANO.

Il collaborante ha precisato che il CANNELLA era titolare di una ditta di calcestruzzi sita in Villabate e denominata “Sicilconcreti”, nonché di una azienda in Vicari; ed ha spiegato che costui era stato uno dei primi “uomini d’onore” che egli aveva conosciuto quando aveva cominciato a muoversi all’interno di “Cosa Nostra”.

Egli, infatti, lo incontrava spesso quando accompagnava Francesco INTILE agli appuntamenti con il PROVENZANO, ed anche in seguito lo aveva assiduamente frequentato.

PIPITONE era pure molto vicino al PROVENZANO, ed aveva curato direttamente i contatti con costui, nei periodi in cui CANNELLA era stato in carcere.

GIUFFRE’ ha ricordato di aver sentito parlare all’interno di “Cosa Nostra”, di un fatto *molto delicato* che aveva colpito il PIPITONE, e cioè dell’uccisione della figlia, avvenuta a Palermo nel 1983, mentre costei faceva la spesa in un negozio.

La notizia aveva suscitato allarme e dispiacere, perché Nino PIPITONE era persona molto nota in “Cosa Nostra”, ma dopo qualche tempo egli aveva appreso che non si era trattato di un incidente o di una disgrazia, e che invece la rapina in cui la ragazza era stata uccisa era stata *una messa in scena*, architettata per questioni di onore, perchè la vittima aveva una relazione extraconiugale; ed in “Cosa Nostra” era girata voce che il mandante fosse addirittura il padre.

Il collaborante ha riferito di averlo saputo da Michelangelo LA BARBERA, reggente del “mandamento” di Passo di Rigano- Boccadifalco e sostituto del “capo mandamento” detenuto Salvatore BUSCEMI, da Raffaele GANCI, “capo mandamento” della Noce, e da suo figlio Domenico GANCI, tutte persone che egli frequentava abitualmente.

Ed ha ricordato che ciò era avvenuto perché, parlando con costoro di uomini e fatti di “Cosa Nostra”, in più di una circostanza il discorso era caduto su Nino PIPITONE, proprio in quanto egli era rimasto particolarmente colpito per il doloroso evento che lo riguardava, in quanto padre e “uomo d’onore”.

Quando in seguito gli era capitato di commentare la vicenda anche con il PROVENZANO, e costui gli aveva detto che *“ogni casa ha la sua croce”* così intendendo palesemente riferirsi al fatto che la figlia del PIPITONE era *la pecora nera della famiglia*, cioè *un peccato per “Cosa Nostra” ed un cancro che come tale doveva essere estirpato*, egli aveva considerato il discorso chiuso e non bisognevole di altre spiegazioni.

Il GIUFFRÈ ha spiegato che la fedeltà al coniuge è una delle regole ferree all’interno di “Cosa Nostra”, la cui violazione viene sanzionata con la morte, e che ciò era ancor più vero nei primi anni ’80, in un’epoca in cui questi principi fondamentali non avevano ancora subito il processo di annacquamento che il trascorrere del tempo inevitabilmente comporta, per di più nell’ambito di quelle “famiglie” in cui il rispetto dell’ortodossia era cosa importantissima.

Per esempio ciò era particolarmente vero per i “corleonesi” e quindi per PROVENZANO e per tutti coloro che lo circondavano.

Per tal motivo, anche il matrimonio e la condotta dei figli dovevano adeguarsi a determinati criteri, nel senso che mogli e mariti dovevano essere scelti nello stesso ambiente, in modo da cementare l'unione tra le diverse "famiglie" mafiose ed accrescere il prestigio dei rispettivi esponenti, ed anche evitare che nella famiglia si intrufolassero estranei in grado di attingere notizie riservate e rivelarle all'esterno.

Il tradimento di queste regole doveva essere *lavato con il sangue*, e la fine toccata alla figlia del PIPITONE non era certo l'unico caso a sua conoscenza, perché in passato anche ad "uomini d'onore" del suo paese erano capitati fatti del genere, che erano stati sempre camuffati, facendoli apparire come incidenti, per ragioni di salvaguardia dell'immagine.

In questi casi ovviamente la *farsa* continua anche dopo, perché non succede nulla; mentre quando perde la vita – sia pure in modo accidentale durante una rapina – il congiunto di un "uomo d'onore", la prima cosa che "Cosa Nostra" fa è quella di andare a cercare i responsabili, per punirli, facendo talvolta pagare il conto perfino a persone che non c'entrano niente.

Ed anche per la morte della figlia del PIPITONE non gli risultava che vi fossero state conseguenze di alcun tipo.

## **VARA**

Nel tracciare il profilo personale del VARA, si è già esposto che lo stesso ha riferito di avere frequentemente accompagnato il MADONIA ad incontri con Bernardo PROVENZANO, che si svolgevano con cadenza anche settimanale a Palermo o a Bagheria; e di essersi anche incontrato personalmente con il PROVENZANO, che era il punto di riferimento del MADONIA ed attraverso lui controllava le province di Caltanissetta ed Enna, per portargli messaggi dello stesso MADONIA, quando costui era impedito a motivo della latitanza.

Si è pure detto che il VARA ha aggiunto di avere, in occasione di tali convegni, avuto modo di incontrare Tommaso (“Masino”) CANNELLA, “uomo d’onore” della “famiglia” di Prizzi.

Durante l’esame svolto all’udienza del 17.11.2003, il collaborante ha riferito di un incontro con Tommaso CANNELLA – che nell’occasione era accompagnato dal cognato Antonino PIPITONE – avvenuto qualche mese dopo la morte della figlia di costui.

L’incontro si era svolto in una villetta sita in Bagheria, nei pressi della cava BUTTITTA, nella disponibilità dei familiari di Nicola EUCALIPTUS, “uomo d’onore” della “famiglia” di Bagheria, in cui il VARA si era già in precedenza più volte recato per incontrare il PROVENZANO.

Costui appunto adibiva detta villetta a luogo per il ricevimento di “uomini d’onore” del palermitano e di altre province, i quali – come avviene per le visite del medico della mutua – attendevano pazientemente il loro turno in una anticamera, prima di essere ammessi al cospetto del PROVENZANO ad uno ad uno, ovvero a due a due se facevano parte dello stesso “mandamento” o della stessa “famiglia”.

Nell’occasione riferita, nella saletta di attesa si erano ritrovati, oltre il VARA, Pietro AGLIERI, “uomo d’onore” e “capo mandamento” di Santa Maria di Gesù, Nino GARGANO, “uomo d’onore” di Bagheria, il già citato EUCALIPTUS, Masino CANNELLA ed il cognato Nino PIPITONE, che gli era stato presentato in quel frangente.

Il PIPITONE portava la cravatta nera e la fascia nera al braccio, in segno di lutto, e fra tutti, dopo l’attesa svoltasi in un silenzio di tomba, aveva avuto la precedenza, venendo ricevuto per primo, insieme con il CANNELLA, dal PROVENZANO, ma all’incontro, durato un paio di ore, il VARA non aveva ovviamente assistito.

Ritornando ad Enna ed incontrando il MADONIA, aveva però avuto modo di riferire quanto aveva visto, ed il MADONIA – che già prima lo aveva informato sull’omicidio della figlia del PIPITONE – gli aveva detto che sicuramente *lo zio*

*Bino*, cioè il PROVENZANO aveva voluto incontrare il PIPITONE *per il fatto della figlia*.

A proposito delle informazioni ricevute sull'omicidio, il VARA ha spiegato che la morte della ragazza era stato un fatto particolarmente eclatante, per le circostanze in cui era avvenuta e per il fatto che trattavasi della figlia di Nino PIPITONE, che egli ben conosceva di nome.

Perciò dopo aver appreso quanto era accaduto dai gornali, aveva chiesto notizie al MADONIA, e costui gli aveva raccontato che la ragazza era stata assassinata perché aveva una relazione extraconiugale, e che il padre aveva organizzato tutto con uno stratagemma per pulire l'onta del disonore.

La fonte del MADONIA doveva essere sicuramente stata il PROVENZANO, che era il suo *padre adottivo* ed il suo punto di riferimento, così come il MADONIA era l'ombra di Bernardo PROVENZANO e veniva dallo stesso informato di tutti i fatti che si verificavano a Palermo e riguardavano gli "uomini d'onore" di ciascun "mandamento".

Il MADONIA si era pure dimostrato a conoscenza di quanto avvenuto ai funerali, allorchè il CANNELLA era apparso allegro e sorridente, come per far capire alle persone presenti ciò che stava dietro la morte della nipote.

Il collaborante ha aggiunto che la regola di "Cosa Nostra" che vietava di tradire il coniuge, ed era sanzionata con il sangue anche in caso di violazione da parte di un congiunto, gli era stata indicata la stessa sera della sua affiliazione.

Ha pure aggiunto che quando si verifica l'uccisione di un parente di un "uomo d'onore", "Cosa Nostra" si attiva immediatamente per ricercare e punire i responsabili, ma che in questo caso non v'era stata alcuna reazione, perché già dopo pochi giorni si era saputa la verità.

## **MARINO MANNOIA FRANCESCO**

All'udienza del 20.1.2004, è stato acquisito il verbale contenente le dichiarazioni dibattimentali rese all'udienza del 9.1.1995, nell'ambito del proc. n. 4/94 R.G. Trib. a carico di MADONIA Antonino + 27 dal collaboratore di Giustizia Francesco MARINO MANNOIA.

In quel processo, che annoverava tra gli imputati anche Antonino PIPITONE – come si ricava dalla sentenza che in data 25.5.1996 ebbe a definirlo, anch'essa acquisita all'udienza del 18.12.2003 – il MARINO MANNOIA, uno dei primi “pentiti” di “Cosa Nostra”, cui si deve una grande quantità di informazioni su personaggi di ogni livello dell'organizzazione, nonché su numerosissimi delitti da questa commessi, ha reso dichiarazioni sul delitto in esame.

Ha dichiarato di conoscere molto bene Nino PIPITONE, una persona adesso anziana, “sottocapo” della “famiglia” dell'Acquasanta, che gli era stata presentato da Raffaele GALATOLO, e con il quale aveva condiviso un lungo periodo di detenzione nel carcere dell'Ucciardone.

Ha riferito di una estorsione da costui commessa ai danni di certo LO PICCOLO, piccolo industriale della zona di via Ammiraglio Rizzo, fatto che aveva attirato alcune critiche negli ambienti di “Cosa Nostra” sul PIPITONE, dal momento che fra lo stesso e la vittima intercorrevano rapporti di amicizia.

Ha aggiunto che il PIPITONE, appartenendo alla “famiglia” dell'Acquasanta, era sottomesso al “mandamento” di Resuttana dei MADONIA, nel quale i territori di Acquasanta, Arenella e Vergine Maria erano transitati dopo la fine di Rosario RICCOBONO e lo scioglimento del “mandamento” di Partanna Mondello.

Quanto all'episodio che ci interessa, ha fatto presente – precisando di ricordare di averne precedentemente parlato in altre sedi – di sapere che il PIPITONE aveva *fatto ammazzare* la propria figlia, simulando una rapina in un supermercato, perché la stessa aveva tradito il marito.

Il collaboratore ha affermato di avere appreso la notizia da altri “uomini d’onore”, persone certamente a lui vicine, che non avrebbero potuto raccontargli una cosa non vera, ma sollecitato ad indicare i nomi di costoro, ha detto di non ricordarli.

Non è stato possibile individuare l’esistenza di verbali contenenti precedenti dichiarazioni del MARINO MANNOIA sull’argomento, mentre la Difesa, all’udienza del 18.5.2004, ha prodotto il verbale delle dichiarazioni rese da costui in data 30.1.1991, in sede di rogatoria internazionale, nell’ambito del proc. c/ALAIMO Ignazio ed altri, da cui si ricava che lo stesso aveva dichiarato di conoscere Antonino PIPITONE, “sottocapo” della “famiglia” dell’Acquasanta, affermando tuttavia di non essere a conoscenza di episodi significativi che lo riguardavano.

Nel presente dibattimento, la Corte ha ritenuto necessario l’approfondimento di questi elementi, attraverso il diretto esame del MARINO MANNOIA, ma le precarie condizioni di salute del collaborante, residente negli Stati Uniti d’America, non hanno consentito la sua audizione, neppure in video-conferenza (cfr. verbali e ordinanze ud. del 9.1.2004, 20.1.2004, 2.3.2004, 16.3.2004, 18.5.2004)

## **FAVALORO MARCO**

Nel corso del suo esame, disposto dalla Corte ex art. 507 c.p.p. (ud. del 15.6.2004), risultando da una delle sentenze acquisite che questo collaboratore di giustizia aveva reso pregresse dichiarazioni sul conto dell’odierno imputato, il FAVALORO ha precisato di non essere mai formalmente entrato a far parte di “Cosa Nostra”, ma di essere stato vicino all’organizzazione mafiosa ed in particolare ai fratelli GALATOLO, esponenti della “famiglia” dell’Acquasanta, inserita nel “mandamento” di Resuttana, ed alla famiglia Madonia (il padre Francesco MADONIA, ed i figli Salvatore ed Antonino), che dirigeva detto “mandamento”.

Con costoro egli aveva avuto rapporti a partire dal 1979-80 ed il suo contributo era all’inizio consistito in qualche furto di auto o nella collaborazione in attività

estorsive, su incarico di Vincenzo GALATOLO, che della “famiglia” dell’Acquasanta era il “rappresentante”.

In ordine ai motivi del suo mai avvenuto inserimento organico nella “famiglia”, il collaboratore ha riferito quanto rispostogli dal GALATOLO, allorchè dopo ben dodici anni di militanza, egli gli aveva fatto la stessa domanda, e cioè che vi era una ragione ostativa, consistente nel fatto che il fratello del FAVALORO aveva lasciato la moglie ed aveva una situazione familiare anomala.

La spiegazione però non lo aveva né convinto né soddisfatto, perché il GALATOLO, oltre a mostrarsi poco riconoscente per il servizio ricevuto nei difficili anni della c.d “guerra di mafia”, gli aveva dato l’impressione di voler cercare un alibi per non allargare eccessivamente la “famiglia”, ed in tal modo preservare l’atmosfera di riservatezza che la caratterizzava.

Il FAVALORO, che era incensurato, era stato comunque impiegato in molteplici reati, tra cui anche omicidi (per esempio quello in danno dell’imprenditore Libero GRASSI).

Lo stesso ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel dicembre del 1992, mentre si trovava in carcere, dopo l’arresto avvenuto nell’aprile precedente.

Ha dichiarato di conoscere soltanto di vista Antonino PIPITONE, “uomo d’onore” della “famiglia” dell’Acquasanta, e di non aver mai avuto alcun rapporto con lo stesso,

Ha detto di sapere, per averlo letto sui giornali, che la figlia di costui era stata uccisa durante una rapina, ma nonostante fosse un fatto clamoroso e doloroso, perché era stato direttamente colpito un “uomo d’onore”, non aveva raccolto particolari commenti nell’ambito della “famiglia”, ed egli si era guardato bene dall’informarsi.

Aveva riflettuto sulla sorte che sarebbe sicuramente toccata ai responsabili, se li avessero trovati, ed egli sarebbe stato certamente il primo a partecipare alle ricerche, ma nessuno gli aveva chiesto di mettersi a disposizione, e né Vincenzo GALATOLO né i MADONIA gli avevano mai parlato della faccenda.



Del resto, non essendo egli “uomo d’onore”, non poteva chiedere nulla e poteva solo aspettare l’iniziativa degli altri, ma nessuno gli aveva mai detto niente.

\* \* \*

I resoconti citati – salvo il giudizio sulla loro effettiva consistenza, per ciò che concerne la dimostrazione dell’effettivo coinvolgimento del PIPITONE nel fatto omicidiario – appaiono sufficientemente dettagliate e coerenti, si riscontrano reciprocamente, ed inoltre godono di numerosi riscontri obiettivi, per le notizie acquisite a seguito degli accertamenti di p.g. e per gli elementi contenuti nelle sentenze prodotte.

Appaiono pertanto intrinsecamente attendibili, indipendentemente dall’assenza di conferma da parte delle fonti di riferimento che – esaminate ex art. 195 c.p.p. all’udienza del 20.1.2004 – si sono avvalse della facoltà di non rispondere ovvero con palese atteggiamento reticente, nonostante i significativi giudicati esistenti a loro carico (cfr. i certificati penali acquisiti) hanno pregiudizialmente rifiutato di ammettere qualunque coinvolgimento nell’organizzazione mafiosa.

Quanto ai riscontri di natura obiettiva, va detto che dalla nota della Squadra Mobile di Palermo del 30.10.2003 e dalla documentazione ad essa allegata, acquisite all’udienza del 27.11.2003, emerge che:

- PIPITONE Antonino, all’epoca dei fatti, risultava risiedere nella via Ammiraglio Rizzo nr°65, nel quartiere dell’Acquasanta di Palermo;
- PIPITONE Antonino risulta avere contratto matrimonio in prime nozze in data 26.10.1957 con LO PINTO Caterina, deceduta in data 21.9.1969 ed in seconde nozze in data 15.11.1971 con CINA’ Rosa; dalla prima unione sono nati PIPITONE Rosalia e PIPITONE Domenico, dalla seconda nessun figlio;

- In Largo Villaura nr°13, tra via dei Cantieri e via Brigata Aosta, esisteva una ditta individuale intestata a PIPITONE Domenico, figlio di Pipitone Antonino, avente ad oggetto la rivendita di generi di monopolio, costituita l' 1.5.1988 e cessata il 30.9.1998 a seguito di confisca da parte dell'A.G.;

- PIPITONE Antonino risulta essere stato socio, unitamente a CANNELLA Tommaso, PICCIURRO Raffaele, PITARRESI Salvatore, MESSICATI VITALE Antonino, MESSICATI VITALE Fabio, e PACE Maria, della ditta "Sicil Concrete s.r.l." con sede in Villabate, costituita nel 1980, avente ad oggetto la produzione e vendita di calcestruzzo;

- PIPITONE Rosalia risultava coniugata con CORDARO Calogero, nato a San Giovanni Gemini;

- In via Papa Sergio nr°61 esiste un panificio di proprietà di GIORDANO Giovan Battista che ha intrapreso l'attività in data 15.4.1982. A seguito di sopralluogo si è accertato che la sanitaria di via Papa Sergio non esiste più, risultando al suo posto un negozio di mobili, che si trova quasi a fianco del predetto panificio.

- Il predetto GIORDANO risulta, a seguito di accertamenti anagrafici, cugino di secondo grado di ONORATO, in quanto figli di cugini.

Ancora, all'udienza del 19.12.2003 è stata acquisita la sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.5.1995, pronunciata nell'ambito del processo a carico di Madonia Antonino+ 27, da cui si ricava che Antonino PIPITONE è stato condannato con decisione ormai divenuta irrevocabile per i delitti di associazione mafiosa e di estorsione, quale "uomo d'onore" della famiglia dell'Acquasanta ed autore di estorsioni riconducibili al sodalizio mafioso (cfr. pagg. 264-274)

La sentenza ricostruisce, inoltre, le attività delittuose poste in essere nel "mandamento" di Resuttana, zona tradizionalmente sottoposta all'influenza della famiglia MADONIA, nonché i rapporti tra costoro e altri "mandamenti", tra cui quello della Noce, dominato dai GANCI, delineando i ruoli svolti da Antonino

MADONIA e da Vincenzo GALATOLO, rispettivamente al vertice del “mandamento” e della “famiglia” dell’Acquasanta.

Sul conto di questi ultimi, ulteriori importanti elementi di conferma si ricavano dalla sentenza 3.3.1997 della Corte di Appello di Palermo (irrev. il 26.1.1998), anch’essa acquisita all’udienza del 19.12.2003.

Nella stessa, infatti, viene dichiarato n.d.p. per precedente giudicato nei confronti di GALATOLO Vincenzo, reggente della “famiglia” dell’Acquasanta, già in precedenza condannato per associazione mafiosa con sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 24.3.1003 e confermata dalla Corte di Appello di Palermo l’8.8.1994.

Inoltre, viene compiutamente ricostruita l’evoluzione della carriera criminale di MADONIA Antonino, iniziato giovanissimo all’organizzazione mafiosa, legato strettamente a RIINA, partecipe di molteplici fatti di sangue, uscito indenne dalle vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto, fino alla definitiva scalata della gerarchia mafiosa da parte dello stesso, consacrata dalla successione al vertice del “mandamento” di Resuttana, dopo l’arresto del padre Francesco MADONIA.

Elementi di riscontro sono stati acquisiti anche sul conto di PORCELLI Antonino, che risulta condannato con sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 6.5.1989, definitiva del 13.2.1990, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nell’ambito del processo Aglieri Pietro + altri, quale reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello in sostituzione di Rosario Riccobono, scomparso nel 1982.

Il ruolo del PORCELLI è indicato negli stessi termini nella sentenza della Corte di Assise di Palermo del 15.7.1998, irrevocabile il 27.4.2001, pronunciata nell’ambito del processo a carico di Riina Salvatore +31 (cfr. produzione del 19.12.2003)

Nella già citata nota del 30.10.2003, CIVILETTI Giuseppe è stato identificato per l’omonimo pregiudicato mafioso, scomparso quale vittima della lupara bianca nel 1987, allorquando era latitante.

PICCIURRO Biagio e PITARRESI GIUSEPPE, soci del PIPITONE nella ditta “Sicilconcrete”, risultano condannati quali “uomini d’onore” della famiglia mafiosa

di Villabate, con sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo in data 4.6.2003 (acquisita ex art. 234 c.p.p. all'udienza del 19.12.2003).

E' stato, inoltre, accertato:

- che Antonino PIPITONE risulta essere effettivamente cognato di Tommaso CANNELLA perché le rispettive mogli, LO PINTO Caterina e BENANTI Antonina, sono sorelle, in quanto entrambe figlie di PITARRESI Filippa (cfr. nota acquisita all'udienza del 27.11.2003);

- che Tommaso CANNELLA è “uomo d'onore” della “famiglia” di Prizzi, così come accertato nella sentenza 15.4.1989 della Corte di Assise di Palermo, pronunciata nell'ambito del c.d. maxi ter, e divenuta irrevocabile il 24.6.1992 (cfr. documentazione prodotta all'udienza del 19.12.2003), che ha condannato il predetto per associazione mafiosa;

- che – come si ricava dall'anzidetta sentenza, nella parte dedicata all'analisi dei rapporti patrimoniali di alcuni tra i più attivi esponenti di “Cosa Nostra”, i cognati Antonino PIPITONE e Tommaso CANNELLA, oltre ad essere soci nella s.r.l. “Sicilconcrete”, avevano rapporti di cointeressenza nella “Sicilpali”, nella s.r.l. “Immobiliare Fortuna”, e nella s.p.a. T.E.S. “Trasporti Espressi Sicilia”;

- che quest'ultima società veniva costituita il 16.11.1972 da PIPITONE ANTONINO e DI MAIO Giuseppa, moglie di DI CARLO Francesco, e che la T.E.S. annoverava tra i propri sindaci DI CARLO Giulio (condannato per associazione mafiosa nel maxi-uno), e CANNELLA Tommaso;

- che vi erano effettivamente rapporti di conoscenza tra Giovanni BRUSCA ed Antonino PIPITONE, come quest'ultimo ha ammesso nel corso dell'interrogatorio reso al GIP il 10.1.2003, il cui verbale è stato acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 19.12.2003;

- che quanto dichiarato da Giovanni BRUSCA a proposito dell'uccisione della sorella di Giuseppe LUCCHESI corrisponde al vero, risultando dalla sentenza 16.11.2001 della Corte di Assise di Palermo, acquisita all'udienza del 20.1.2004 (c.d. processo

“Tempesta”), che il LUCCHESE, esponente di vertice del “mandamento” di Ciaculli, si rese responsabile, con la complicità di altri “uomini d’onore”, nel 1983 e nel 1987, di alcuni efferati omicidi, tra cui quello della sorella Giuseppina e quello di GRIPPI Luisa Provvidenza, moglie di suo fratello Antonino, per punire la vera o presunta infedeltà coniugale delle vittime, e ristabilire il proprio prestigio di “uomo d’onore”, peraltro avviato ad una brillante carriera criminale all’interno del sodalizio, gravemente leso da comportamenti che avevano violato i tradizionali canoni mafiosi.

Occorre pure segnalare – per la singolare analogia con la vicenda in esame - che entrambi gli omicidi furono opportunamente camuffati con stratagemmi volti ad occultarne la reale matrice (l’abbandono di alcuna bustine di droga accanto al cadavere, nel primo caso, e la simulazione di una rapina in un bar, nel secondo caso). Ancora, la medesima sentenza pronunciata in data 16.11.2001 dalla Corte di Assise di Palermo, offre riscontro a quanto dichiarato da Calogero GANCI a proposito dell’uccisione di Vincenzo ANZELMO, da essa emergendo che costui venne soppresso nel corso di un’imboscata tesagli da uomini della sua stessa cosca, perché raggiunto dall’accusa di avere insidiato la nipote di Raffaele SPINA, altro esponente del “mandamento” della Noce.

Altre conferme, per ciò che attiene alle posizioni già rivestite all’interno dell’organizzazione mafiosa dai collaboratori di giustizia GANCI ed ANZELMO, provengono dalle sentenze della Corte di Assise di Appello di Palermo pronunciate rispettivamente in data 19.4.1999 e in data 29.1.2001 (cfr. produzione citata).

Mentre, per ciò che riguarda i ruoli svolti nell’ambito del sodalizio dal BRUSCA, dall’ONORATO, dal CANCEMI, dal GIUFFRE’, dal RIINA e dal GANCI Raffaele, deve farsi riferimento ai molteplici elementi di riscontro che si ricavano dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 15.7.1998, pure essa acquisita all’udienza del 19.12.2003; tale sentenza indica, inoltre, INTILE Francesco, seppur deceduto, quale capo mandamento del “mandamento” di Caccamo, prima del GIUFFRE’.

Con riferimento al tema dei rapporti tra PIPITONE, CANNELLA e PROVENZANO, ricorrente nelle dichiarazioni di più di un collaboratore di giustizia e, in particolare, nei resoconti di GIUFFRÈ e VARA, specifici riscontri sono offerti dalla già citata sentenza del maxi ter – nella quale vi sono molteplici accenni alla vicinanza del PIPITONE e del CANNELLA ai “corleonesi”, ma soprattutto dalla sentenza, in precedenza pure menzionata, pronunciata dal GUP di Palermo in data 4.6.2003, con la quale è stata pronunciata condanna per il reato di associazione mafiosa a carico di vari soggetti, tra cui CANNELLA Tommaso, PITARRESI Salvatore, PICCIURRO Raffaele e PICCIURRO Biagio.

La motivazione, infatti, da un lato pone in luce lo spessore criminale ed il ruolo di assoluto vertice assunto all’interno di “Cosa Nostra” dal noto Bernardo PROVENZANO, latitante da decenni; dall’altro contiene una dettagliata analisi della rete dei suoi fiancheggiatori, includendovi proprio il CANNELLA, il PITARRESI ed i PICCIURRO, ed ascrivendo a costoro di essersi adoperati per aiutare la latitanza del boss latitante, e di avere strumentalizzato al perseguimento di obiettivi mafiosi l’attività imprenditoriale della “Sicilconcrete”, facente capo al CANNELLA, ma in realtà riconducibile proprio al PROVENZANO.

Il CANNELLA viene, inoltre, indicato come l’uomo di fiducia del PROVENZANO, incaricato di svolgere un ruolo importantissimo di “anello di collagamento” tra l’esponente corleonese e tutta la sua rete di fiancheggiatori, per la cura degli interessi economico affaristici dello stesso PROVENZANO.

Anche i riferimenti alla figura ed al ruolo di Nicolò EUCALIPTUS, contenuti nelle dichiarazioni del VARA, trovano adeguato riscontro nelle richiamate sentenze, risultando che l’EUCALIPTUS è stato condannato dal Tribunale di Palermo in data 28.12.1995 (sentenza divenuta irrev. in data 26.1.1998) nell’ambito del processo a carico di Bertolino Gregorio + 34, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., quale reggente della famiglia mafiosa di Bagheria nel 1983. La sentenza analizza l’ascesa di costui al vertice della cosca bagherese, a seguito di una serie di mutamenti avvenuti negli anni e riconducibili al prevalere in “Cosa Nostra” dei corleonesi,

mettendo appunto in evidenza la particolare vicinanza dell'EUCALIPTUS al PROVENZANO.

All'udienza del 15.6.2004 è stato, inoltre, acquisito ex art. 234 c.p.p., il provvedimento di fermo emesso dal Procuratore della Repubblica di Palermo l'8.6.2004 a carico di alcuni soggetti sottoposti ad indagine per il delitto di associazione mafiosa, tra cui l'EUCALIPTUS, in cui (pag. 59).

Il provvedimento, ferma l'affermazione della qualificata e risalente affiliazione dell'EUCALIPTUS all'organizzazione mafiosa, ridisegna la sua figura alla luce delle recenti propalazioni del GIUFFRÈ, precisando che lo stesso è stato nel tempo uno dei più fidati "delfini" del PROVENZANO nel territorio di Bagheria; e mettendogli a disposizione i locali di un suo immobile per la realizzazione di incontri con altri associati e facendogli da accompagnatore in occasione di tali incontri, ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento del latitante.

In ultimo, va detto che la medesima sentenza citata a proposito dell'EUCALIPTUS (irrev. il 26.1.1998), riscontrando anche su questo punto le dichiarazioni del VARA, attesta la partecipazione a "Cosa Nostra" di Giuseppe ("Piddu") MADONIA, dapprima quale reggente della "famiglia" mafiosa di Vallelunga e capo indiscusso dell'omonimo "mandamento"; e delinea le tappe della carriera criminale che fecero raggiungere a costui i massimi vertici dell'associazione, consentendogli di diventare il numero due della "Commissione regionale" di "Cosa Nostra".

La sentenza offre anche conferma del dato – certamente molto significativo – che il MADONIA trascorse parte della sua latitanza a Bagheria.

#### **4 – La matrice del delitto. Conclusioni e conferme.**

L'analisi comparata ed il raffronto delle plurime dichiarazioni accusatorie fanno indubbiamente emergere la loro convergenza in ordine al fatto omicidiario e al movente che lo ha determinato e si riscontrano reciprocamente, consentendo perciò di stabilire – in conformità con la prospettazione accusatoria – che l'omicidio di Rosalia PIPITONE maturò all'interno di "Cosa Nostra", in ossequio ad una ferrea regola imposta dalla cultura mafiosa, e che l'organizzazione si assunse l'incarico di eseguirlo, occultandone però le reali ed effettive motivazioni, e perciò facendo apparire la morte della ragazza come conseguenza di una disgrazia, verificatasi nel corso di una rapina.

Diverso è naturalmente il punto – che dovrà essere separatamente affrontato – relativo alla prova del personale coinvolgimento di Antonino PIPITONE, padre della vittima, nella decisione omicidiaria, ma la concordanza sull'aspetto centrale e significativo della vicenda è indubbia e non lascia adito ad incertezze sulla ricostruzione del contesto in cui l'episodio si inquadra.

La ricostruzione proviene da soggetti che hanno fatto parte dell'associazione "Cosa Nostra", e che hanno rivestito ruoli di spicco all'interno del sodalizio, e – come già si è fatto notare – non v'è alcuna fondata ragione per ritenere che la convergenza delle propalazioni sia stata determinata da occulti scambi informativi o da reciproche ed indebite forme di concertazione fra i collaboratori, dirette ad inquinare la rappresentazione del vero.

La concordanza ha rilievo ancor più significativo, ove si consideri l'appartenenza dei singoli dichiaranti a contesti territoriali diversi, l'origine ogni volta diversa delle conoscenze rivelate, e la differente prospettiva dalla quale ciascuno ha avuto l'opportunità di correlarsi al fatto e alle notizie che su di esso, all'interno di "Cosa Nostra" circolavano.

E' vero che, a parte l'ONORATO, il quale ha riferito in ordine a vicende cadute sotto la sua diretta percezione e che lo hanno in prima persona coinvolto, tutti gli altri



hanno reso dichiarazioni *de relato* (comunque sempre utilizzabili, ai sensi dell'art.195 comma 7 c.p.p., per la specifica indicazione della relativa fonte), avuto riguardo alle modalità di apprendimento della notizia.

Ma è pur vero che la valutazione dell'affidabilità delle propalazioni, con riferimento alla parte riguardante la matrice mafiosa dell'omicidio, ed al movente, maturato all'interno del codice non scritto dell'organizzazione, che non tollera il tradimento del coniuge, è estremamente confortante, anche in esito al più rigoroso ed approfondito controllo che in questi casi si richiede; ove si tenga conto non solo del particolare spessore degli autori delle dichiarazioni, ma anche e soprattutto della identità delle rispettive fonti di cognizione.

Ci si riferisce a Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Raffaele GANCI, cioè ai maggiori esponenti del gruppo che in quel periodo aveva il governo assoluto di "Cosa Nostra", gli unici detentori della certezza che l'omicidio di una figlia di un "uomo d'onore" era stato commesso nel pieno rispetto delle regole che governavano la consorteria mafiosa, e gli unici soggetti legittimati a trasmettere – pur con il doveroso riserbo che la delicatezza della vicenda imponeva – agli associati a loro più vicini, l'assicurazione che quanto era accaduto non meritava alcun tipo di ricerca né di reazione.

Come appunto si verificò, avendo i collaboratori escluso – circostanza di per sé stessa dotata di straordinario significato – che il sodalizio si sia minimamente attivato per svolgere accertamenti in ordine alla morte della figlia di un affiliato, nonostante che il fatto, per unanime ammissione di tutti, avesse creato notevole scalpore in seno al sodalizio.

Bisogna aggiungere che anche il contributo di FAVALORO, pur non rilevante in merito al fatto specifico, ha indirettamente fornito alcune conferme di particolare importanza.

Anzitutto con riguardo alla rigida regola di "Cosa Nostra" per la quale la circolazione delle notizie deve avvenire solo fra soggetti formalmente affiliati.

FAVALORO, non rivestendo la qualifica di “uomo d’onore”, non veniva messo a conoscenza delle vicende interne concernenti la famiglia mafiosa dell’Acquasanta, diretta da Vincenzo GALATOLO, per cui è verosimile che lo stesso non sia stato informato di una vicenda tanto delicata, riguardante così da vicino un autorevole esponente della “famiglia”.

Altra conferma riguarda la regola inderogabile in vigore presso la “famiglia” diretta dai GALATOLO, secondo cui non era consentito ai componenti e neppure ai loro congiunti di avere una vita sentimentale e familiare non regolare.

FAVALORO non poté acquisire la qualifica di “uomo d’onore” perché suo fratello, nell’ambiente, era stato raggiunto da una accusa del genere.

Si trattò quindi del medesimo principio, la cui rigorosa osservanza condusse alla morte Rosalia PIPITONE, ritenuta colpevole di averlo violato.

\* \* \*

Alla rilevata convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla matrice mafiosa dell’omicidio e allo stratagemma adoperato per camuffare le reali ragioni del delitto, si aggiunge – a livello logico – il riscontro esterno costituito dalle profonde anomalie che caratterizzarono l’episodio della rapina in cui trovò la morte la PIPITONE.

Nella parte espositiva si è ricordato che la stranezza del comportamento dei presunti rapinatori colpì immediatamente gli inquirenti, e che gli accertamenti investigativi presero da subito altre direzioni, sfociando – circostanza che a posteriori riveste non indifferente valenza indiziaria – nella richiesta di autorizzazione a mettere sotto controllo l’utenza telefonica del marito della vittima, sul presupposto, segnalato da fonte confidenziale, che egli avesse ideato l’omicidio, avendo scoperto che la propria moglie aveva una relazione sentimentale con un cugino suicidatosi al’indomani dell’omicidio, e che quindi la rapina fosse stata nient’altro che una messinscena per depistare le indagini.

Le dichiarazioni rese in dibattimento dal proprietario della sanitaria in cui venne consumato l’omicidio, e dalla di lui moglie, cioè dagli unici testimoni oculari

dell'accaduto, hanno fatto emergere ancora più significativamente le anomalie fin dal primo momento riscontrate dagli organi investigativi.

Giovanni LO MONACO, deponendo all'udienza del 6.10.2003, ha – sia pure a distanza di tanto tempo – fornito una descrizione molto precisa di quanto accadde nell'esercizio commerciale da lui gestito, il pomeriggio del 23.9.1983.

La ragazza uccisa – una cliente del negozio, che il teste aveva visto altre volte – era entrata prima dei presunti rapinatori e stava telefonando utilizzando l'apparecchio a gettoni sito vicino all'ingresso, a 4-5 metri dal banco di vendita.

I presunti rapinatori, due giovani di 20-25 anni, non travisati e ben vestiti, si erano dapprima soffermati al centro del negozio, fingendo di guardare la merce che ivi si trovava esposta; poi mentre uno dei due si manteneva indietro, l'altro si era avvicinato al bancone e, puntando la pistola contro il titolare e la moglie, aveva preteso la consegna dei “soldi”, ricevendo l'intera somma, lire 250.000 circa, custodita in cassa.

Il teste non ha saputo dire se la ragazza si fosse accorta della presenza dei due malviventi, perché la stessa era probabilmente rivolta verso il telefono, e quindi verso il muro, ma ha riferito di essersela trovata inaspettatamente davanti, dall'altra parte del banco, mentre stava consegnando l'incasso, forse perché ivi condotta dal giovane che era rimasto dietro, dal momento che la donna in quel frangente non avrebbe avuto motivo alcuno di avvicinarsi, ma semmai di scappar via dal negozio.

A quel punto, senza alcuna ragione, perché la ragazza – come tutti i presenti del resto – era rimasta ferma ed immobile *senza muovere un muscolo*, il giovane armato le aveva sparato contro, e la donna si era accasciata senza un grido vicino al bancone.

L'individuo poi aveva accennato ad allontanarsi, seguendo il complice che nel frattempo aveva già guadagnato l'uscita, ma ad un certo punto era ritornato sui suoi passi e rivolgendosi alla ragazza – come il LO MONACO aveva saputo dalla moglie, che l'aveva percepita – la frase “*mi hai riconosciuto, mi hai riconosciuto*”, le aveva di nuovo sparato addosso.

Rosalia SCIORTINO, moglie del LO MONACO, nel corso dell'esame testimoniale reso all'udienza del 20.1.2004, ha reso dichiarazioni perfettamente conformi, precisando anche lei che la ragazza, quando i rapinatori erano entrati, *era per i fatti suoi*, intenta a telefonare in un posto ben distante dal banco, e che *tutto assieme* l'aveva vista vicino alla cassa.

La teste ha dichiarato di non essersi saputa spiegare il motivo per il quale il uno dei rapinatori aveva sparato la prima volta contro la ragazza; ed ha riferito – confemando quanto peraltro già emergeva dal verbale di sommarie informazioni del 23.9.1983, di cui le parti avevano concordato l'acquisizione all'udienza del 19.12.2003 – che costui, dopo aver mostrato di allontanarsi, era ritornato sui suoi passi, ed aveva nuovamente sparato contro la donna, dicendo ad alta voce *“mi hai riconosciuto, mi hai riconosciuto”*.

La dinamica descritta è riscontrata dalle risultanze della relazione autoptica a firma del medico-legale dott. Antonio Rizzuto, che è stata acquisita all'udienza del 25.9.2003.

Da essa si ricava che la PIPITONE venne a morte per emorragia interna conseguente a lesioni d'arma da fuoco corta.

La relazione precisa che la donna venne attinta da tre proiettili.

Uno la colpì alla faccia esterna del terzo inferiore della coscia destra fuoriuscendo dalla stessa dopo breve tragitto sottocutaneo, un secondo proiettile penetrò in emitorace destro e si diresse verso l'alto; un terzo proiettile penetrò sempre in emitorace destro e fuoruscì dall'ascella.

Si ha comunque motivo di ritenere che la donna sia stata attinta, sia pure di striscio, da un quarto colpo, perché il referto del pronto soccorso dell'Ospedale “Villa Sofia” – ove la PIPITONE venne inizialmente trasportata (v. atti prodotti all'udienza del 25.9.2003) – menziona, oltre alle ferite con fori di entrata in sede sopramammaria e sottomammaria destra, ed alla ferita al terzo inferiore della coscia destra, anche altra ferita d'arma da fuoco con foro di entrata alla guancia destra.

Del resto anche la relazione autoptica, soltanto nella parte descrittiva (pag. 4) , menziona l'esistenza di *soluzione di continuo, non seguita da tramite, in emiguanzia destra (cm. 1 x 0,5) posta a 3 cm. dal lobulo dell'orecchio.*

Per quanto riguarda la dinamica e la successione dei colpi, tutti esplosi a distanza ravvicinata, il perito ha concluso che il primo colpo sia stato quello che ha attinto la faccia esterna della coscia, e che gli altri due proiettili che raggiunsero la donna al torace, data la loro direzione obliqua dal basso in alto, siano stati esplosi quando la vittima si trovava in fase di caduta a terra o mentre si trovava china sull'arto lesa.

Anche il verbale di sopralluogo del Gabinetto di Polizia Scientifica, facente parte del fascicolo dei rilievi tecnici acquisito nella medesima udienza del 25.9.2003, offre riscontri al racconto dei testi, sia per ciò che concerne la descrizione del negozio, sia per ciò che concerne la individuazione del punto in cui la PIPITONE subì l'esplosione tanto del primo che dei successivi colpi d'arma da fuoco, punto localizzato in prossimità del banco vendita, ove venne rinvenuta una grossa macchia di sostanza ematica; proprio accanto fu, inoltre, rinvenuto, all'interno di uno scatolo di pannolini, un proiettile cal. 38 S. & W. Special, incamiciato e con punta leggermente deformata, lì finito dopo avere bucato uno scatolo di latte in polvere poggiato sul pavimento a destra del bancone.

Ora non v'è dubbio che il tipo ed il calibro dell'arma usata siano già assolutamente inusuali e spropositati per una rapina attribuibile alla micro-criminalità.

Ma – come si è detto – di anomalie nella condotta dei due presunti rapinatori se ne possono contare più d'una, e tutte sono inquietanti ed evidenti, così come d'altra parte apparvero anche ai proprietari del negozio, che avendo direttamente assistito allo svolgimento dell'azione, furono i primi a non sapersi spiegare le ragioni di quanto era accaduto e a segnalare le constatate stranezze agli inquirenti.

Intanto, non vi era davvero alcun motivo perché il presunto rapinatore ferisse con un primo colpo di pistola la PIPITONE alla gamba, quando peraltro si era già impossessato del denaro, atteso che costei era rimasta assolutamente impietrita dalla

presenza dei malviventi, senza compiere alcun movimento fisico che potesse indurre l'individuo armato ad una reazione violenta.

In più, secondo la ricostruzione del LO MONACO e della SCIORTINO, si ha fondato motivo di ritenere che la donna sia stata condotta di forza davanti alla cassa dall'altro malvivente senza alcuna plausibile ragione, dal momento che ancor dopo l'ingresso nel negozio dei due individui, la donna era rimasta intenta a telefonare, dando le spalle alla cassa.

Ma anche ammesso che la PIPITONE si fosse semplicemente avvicinata alla cassa dopo aver telefonato, il motivo del colpo di pistola sparato alle coscia rimane davvero assolutamente incomprensibile.

Il frammento d'azione ulteriore desta poi perplessità ancor maggiori, sia per l'artifiosità della sequenza – quasi l'individuo avesse già programmato di spezzare in due momenti la propria azione, con l'opposta intenzione di darle una parvenza di casualità – sia per l'assoluta anomalia del dato comportamentale, apparendo assurdo che l'autore di una rapina (che – si ricordi – aveva fruttato la somma di appena 250 mila lire) decida di eliminare la persona che dalla quale pensa di essere stato riconosciuto, dichiarando espressamente ed alta voce, in modo da essere sentito dai presenti, la motivazione del proprio gesto.

La risoluzione improvvisa, inoltre, certamente mal si concilia con la estrema determinazione di chi, per raggiungere l'intento, esplose ben tre colpi di pistola, prendendo di mira zone vitali del corpo della vittima.

La circostanza, riferita dai testi, secondo cui la donna aveva fatto ingresso nel negozio prima dei rapinatori, ed il fatto che la stessa fosse una cliente abituale dell'esercizio, peraltro ubicato – come è emerso – a pochi metri dalla sua abitazione, costituiscono, inoltre, argomento idoneo a contraddire la tesi della occasionalità dell'evento, comunque corroborando la validità delle affermazioni rese dal collaboratore di giustizia ONORATO in merito alla indifferenza del luogo in cui doveva essere eseguito l'omicidio programmato dall'organizzazione mafiosa, purchè

questo fosse individuato in uno degli esercizi commerciali del quartiere, in cui la giovane era solita recarsi per fare acquisti.

Infine, deve farsi notare che i testi LO MONACO e SCIORTINO hanno categoricamente escluso che alcun componente della famiglia della vittima, dopo il tragico evento, si sia mai recato nel loro negozio, per avere informazioni o raccogliere dettagli in ordine alle effettive modalità dell'episodio in cui aveva trovato la morte la propria congiunta.

Se ciò contrasta con l'atteggiarsi di ogni persona comune, normalmente portata ad interrogarsi su ciascun avvenimento che lo riguardi (specialmente ove si tratti di una drammatica fatalità, come quella che in apparenza colpì nei loro affetti più cari marito e padre della ragazza uccisa), tale completo disinteresse appare ancor più incomprensibile, se rapportato ai comportamenti in uso in ambienti intrisi di cultura mafiosa, quale indubbiamente era quello in cui gravitava la famiglia della povera PIPITONE; perché – come hanno concordemente dichiarato tutti i collaboratori escussi – l'omicidio della figlia di un “uomo d'onore” avrebbe sicuramente determinato il massimo interessamento dell'intera organizzazione, volto alla ricerca di qualsiasi elemento in grado di consentire la ricerca e la punizione dei responsabili.

## 5 – Il movente

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno trovato nel processo valido riscontro anche in relazione alle ragioni del delitto, posto in essere dall'organizzazione mafiosa – secondo l'enunciato fatto proprio dall'Accusa – al fine di ristabilire il rispetto della regola d'onore, violata dal comportamento della vittima.

Tale movente – come in precedenza si è esposto – si era affacciato già nel corso delle prime indagini, ed aveva dato luogo ad una richiesta di intercettazione dell'utenza telefonica del marito della vittima Calogero CORDARO, non sulla base di una mera congettura investigativa, ma a seguito del verificarsi, appena il giorno dopo, di un ben preciso evento, il suicidio di Simone DI TRAPANI, che era subito apparso collegato, al di là di ogni dubbio, con la uccisione della PIPITONE.

Da una relazione di servizio redatta da personale della Squadra Mobile di Palermo in data 26.9.1983 (che è stata acquisita all'udienza del 25.9.2003), infatti si ricava che non mancarono elementi per accostare immediatamente i due tragici decessi, dopo che venne accertato che il ventiseienne DI TRAPANI, giovane colto, intelligente e stimato, indenne da disturbi psichici e privo di problemi economici o di altra natura, si era buttato dal balcone della propria abitazione di Piazza Generale Cascino, a meno di 24 ore dalla morte della PIPITONE, proprio perché era rimasto sconvolto dopo avere appreso la notizia dell'uccisione della ragazza – della quale era anche lontano parente – così come risultava ai genitori, che lo avevano visto ed udito protestare molto scosso perché *non era giusto uccidere in quel modo*, e perché *nessuno ha il diritto di togliere una vita umana*.

Il dibattito, attraverso quanto è emerso dalla deposizione della teste Maria Concetta CARUSO, madre del giovane suicida, ha però fornito elementi che ancora più indiscutibilmente rivelano il nesso tra i due eventi, offrendo nello stesso tempo una chiara chiave di lettura dell'intera vicenda, che certamente ben si colloca all'interno del materiale probatorio raccolto nel corso del processo, fungendo da integrazione e conferma dell'assunto dei collaboranti.



La signora CARUSO ha spiegato che il figlio Simone e Rosalia PIPITONE si erano conosciuti alcuni anni prima della loro quasi contemporanea fine, lavorando insieme per un breve periodo in qualità di trimestralisti presso un ufficio dell'esattoria comunale, sito in via dei Cantieri, e che tra due giovani era nato un rapporto di amicizia, avendo essi peraltro scoperto che tra loro intercorreva un lontano legame di parentela, essendo le rispettive nonne cugine, vincolo comunque mai coltivato, dal momento che le famiglie non si erano mai frequentate.

La ragazza, che all'epoca era già sposata ed in attesa di un bambino, aveva cominciato a frequentare Simone, venendolo a trovare anche a casa, perché aveva trovato nel giovane amico una persona che sapeva ascoltarla, cui amava confidare difficoltà e problemi; che non le mancavano, perché *ne aveva passate tante*, a partire da quando le era morta la madre e si era trovata a convivere da bambina con la zia, cioè con la sorella del padre. Per tal motivo, il suo carattere di ragazza esuberante, molto intelligente, e con una buona cultura (era diplomata) si era venuto a scontrare con il clima patriarcale che respirava in famiglia e con il carattere autoritario del padre, da cui si sentiva pressata, e volendo evaderne, nella presunzione di acquistare maggiore libertà, si era sposata ad appena 18 anni con un uomo anche lui molto giovane, che però non le aveva dato la felicità che cercava.

Infatti – come Rosalia aveva confidato a Simone o talvolta alla stessa CARUSO, e come lo stesso Simone aveva potuto direttamente apprezzare perché il CORDARO lavorava nello stesso ufficio – i rapporti tra i due coniugi non erano affatto buoni, ed i due conducevano una vita non consona ad una coppia, continuando ad abitare insieme, ma in realtà *vivendo ognuno per conto suo*.

Inoltre, la teste ha ricordato che il figlio le aveva raccontato di avere non solo appreso dall'amica che il marito la tradiva con diverse altre donne, ma di avere anche constatato sul posto di lavoro che il CORDARO, perfino in presenza della moglie, teneva con altre impiegate comportamenti che lo avevano imbarazzato.

Questa situazione durava da tempo, addirittura da quando Rosalia era incinta, tanto che la ragazza, facendo riferimento alla sua condizione, andava dicendo che, essendo il suo matrimonio fallito, almeno voleva provare a fare la mamma.

All'esplicita domanda se le risultasse che Simone avesse intrattenuto una relazione sentimentale con la PIPITONE, la CARUSO ha risposto in modo negativo, precisando che il figlio era un ragazzo di sani principi ed aveva pure una fidanzata.

Non ha però escluso che la PIPITONE si fosse invaghita del figlio, perché costui le aveva raccontato che la ragazza era solita dirgli che *se avesse trovato un marito come lui sarebbe stata la donna più felice del mondo*.

Simone, che era un ragazzo maturo, comunque considerava Rosalia una sorella ed andava ripetendo alla madre di aver trovato in quella ragazza la sorella che i genitori non gli avevano dato, avendo essi avuto solo figli maschi.

Egli, inoltre, era solito dispensarle buoni consigli, perchè quando Rosalia diceva di voler lasciare il marito, cercava di convincerla a lasciar perdere, per amore del bambino che ormai aveva dato alla luce,

La teste non ha tuttavia potuto negare che tra i due giovani le occasioni di contatto fossero frequenti.

I due si telefonavano, Simone era andato a casa della ragazza, per partecipare a qualche festicciola, in cui i due giovani si erano riuniti con altri coetanei per ascoltare musica, mentre Rosalia frequentava talvolta casa DI TRAPANI, ove si recava in orari diversi portando con sé il bambino (tanto da essere un viso noto anche per il portiere dello stabile, che – come la teste ha ricordato – aveva rassegnato detta circostanza, dopo il suicidio del figlio, agli inquirenti) e si era fatta perfino conoscere e ben volere dai genitori, con cui aveva allacciato rapporti di confidenza (la CARUSO ha rammentato che la ragazza le telefonava per chiederle la ricetta di qualche pietanza).

La testimonianza della CARUSO ha pure dato conferma del collegamento tra il tragico gesto del figlio e l'uccisione della PIPITONE, già reso evidente dal dato temporale.

Ha riferito che la notizia della morte della ragazza le era giunta la mattina del giorno successivo attraverso un notiziario televisivo, ma che entrando nella stanza del figlio – che evidentemente già la conosceva – l’aveva visto piangere e udito ripetere la frase “*non esiste giustizia in questo mondo*”; e che sua suocera, cioè la nonna del giovane, presso la cui abitazione quest’ultimo si era fermato a dormire la notte precedente, le aveva raccontato della reazione che Simone aveva avuto quella mattina, allorchè aveva stracciato il giornale sul quale aveva letto la notizia dell’uccisione di Rosalia.

La CARUSO, nel rievocare le fasi di quella drammatica giornata, ha poi parlato della visita di condoglianze che lei ed il marito avevano ritenuto di dover fare in casa del padre di Rosalia, sita in via Ammiraglio Rizzo, ove si trovava la salma della ragazza, proprio per il rapporto che li aveva legati a quest’ultima, e non perché vi fossero rapporti di frequentazione con i familiari, che non conoscevano; ed ha ricordato che la notizia del suicidio del figlio le era stata comunicata proprio mentre si trovava in quella casa.

La teste ha tenuto a precisare che il figlio non aveva mai manifestato in passato propositi suicidari (ha definito *una ragazzata* il gesto, più che altro dimostrativo, da costui compiuto, allorchè ancora molto giovane, per una delusione amorosa, aveva cercato di avvelenarsi con il mercurio cromo), e lo ha descritto come *una persona con la testa sulle spalle*, realizzata professionalmente, perché aveva trovato un posto di lavoro stabile presso la ICEM, equilibrata, intelligente, colta ed impegnata nel sociale (il giovane era iscritto alla facoltà di giurisprudenza ed era consigliere del quartiere Montepellegrino).

Le dinteressate, lucide ed obiettive dichiarazioni della CARUSO indubbiamente prevalgono sulle laconiche divergenti notizie fornite da Calogero CORDARO, nel corso della deposizione resa all’udienza del 25.9.2003, sull’andamento dei rapporti coniugali con la PIPITONE.

Infatti deve ritenersi che costui non abbia detto la verità allorchè ha affermato di non aver mai avuto alcun problema con la moglie, conosciuta sui banchi di scuola e sposata per amore.

Allo stesso modo – alla luce di quanto è emerso in ordine ai suoi sicuri rapporti di conoscenza con il DI TRAPANI – di certo non aiuta a fare apprezzare positivamente la sincerità di detto teste il fatto che lo stesso in dibattimento si sia inizialmente trincerato dietro l'affermazione di non aver mai sentito parlare del DI TRAPANI, se non attraverso le notizie di stampa che avevano collegato il suicidio di costui alla morte di sua moglie; anche perché l'affermazione è radicalmente contrastante con quanto il CORDARO – come si è appreso attraverso una contestazione effettuata dal Pubblico Ministero – aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni il 10.1.1984, allorchè aveva ammesso di aver conosciuto il DI TRAPANI fin da quando era fidanzato con Rosalia PIPITONE, precisando pure che il giovane era lontano parente di sua moglie, che con lo stesso esistevano rapporti di frequentazione, anche se radi, e che qualche volta il DI TRAPANI si era recato a casa sua.

Altrettanto deludente è stato il tentativo di strappare al CORDARO qualche notizia o impressione sul tragico evento che pure lo aveva così da vicino colpito, lasciandolo vedovo e padre di un bambino di appena quattro anni.

Lo stesso, adducendo il pretesto di aver voluto rimuovere ogni ricordo di quella vicenda, ha in sostanza negato il proprio contributo alla ricostruzione della vicenda, mostrando estrema cautela nella indicazione di tutto ciò che possa aver riferimento ai suoi rapporti con il suocero Antonio PIPITONE, al tempo della tragedia ed adesso (ma cadendo tuttavia nell'ingenuità di ammettere il contatto avuto con costui nell'imminenza della sua testimonianza); e ha lasciato nello stesso tempo trasparire il distacco con cui si era trovato ad affrontare l'avvenimento luttuoso, confermando di non essersi mai preoccupato di recarsi nel negozio in cui la moglie era stata uccisa, benchè si trovasse a meno di cento metri da casa sua, per rendersi conto dell'accaduto o apprendere dalla viva voce dei testimoni la dinamica del tragico evento.

Il materiale probatorio raccolto, dunque, permette di ritenere che, anche se non è stata acquisita certezza in ordine all'esistenza di una relazione sentimentale tra Rosalia Pipitone e Simone DI TRAPANI, sono stati tuttavia individuati importantissimi ed inequivoci elementi di conferma del racconto effettuato dai collaboratori di giustizia a

proposito delle ragioni che avrebbero determinato l'organizzazione mafiosa a programmare e realizzare la eliminazione della giovane donna.

Certo – ove si escluda il legame sentimentale tra i due – appare davvero difficile trovare una spiegazione alla reazione così drammatica posta in essere dal giovane suicida, persona equilibrata e con molteplici interessi.

Ma a prescindere dalla sua reale natura, è pacifico che un rapporto di profonda conoscenza e di assidua frequentazione tra i due giovani vi fosse, e non da breve tempo, dato che tale legame durava da molti anni, in parallelo con la crisi coniugale della ragazza, se è vero che – come è emerso – essi avevano cominciato a star vicino quando Rosalia era incinta del figlio che, al momento della sua morte, aveva già compiuto quattro anni.

E' altrettanto sicuro che tale rapporto si svolgesse dinanzi agli occhi di tutti, nel quartiere in cui i due giovani abitavano, perché né l'uno né l'altra si preoccupavano di nascondere, né probabilmente avrebbero potuto, se lo avessero voluto, dal momento che i loro incontri dovevano per forza avvenire per strada o nelle rispettive abitazioni, e quindi erano controllabili da chiunque, oltre ad essere, per ovvie ragioni, noti al portiere o a chi risiedeva nello steso stabile.

Perciò non v'è da stupirsi per il fatto che il rapporto medesimo possa aver dato luogo a malevoli commenti, venendo scambiato per un vero e proprio legame amoroso, e che la voce si sia diffusa e nel tempo consolidata e divenuta più insistente, fino a divenire fastidiosa ed inquietante per la famiglia della ragazza, radicata in un ambiente – quello mafioso – in cui la difesa del prestigio e dell'onore è regola da rispettare nel modo più ortodosso e da tutelare nel modo più intransigente.

## 6 – La posizione dell'imputato ed i motivi della sua assoluzione.

**6.1-** Passando adesso ad esaminare più da vicino la posizione dell'imputato, va detto che nel vagliare la rilevanza probatoria delle fonti d'accusa, non ci si può esimere da una preliminare considerazione, a dispetto della sua ovvietà.

Il delitto di cui Antonino PIPITONE è qui chiamato a rispondere è così esecrabile e ripugnante per la coscienza e i sentimenti comuni, che, per quanto il giudizio possa e debba calibrarsi sull'assoluta peculiarità di una cultura e di una mentalità, come quelli mafiosi, che distorcono e snaturano, rispetto al comune modo di sentire, i più sacri vincoli affettivi e i più elementari sentimenti di umanità, nondimeno s'impone più che mai, ove possibile, massimo rigore e massima prudenza non solo nell'esaminare le prove a carico e nel ponderarne l'effettiva consistenza, ma anche nel vagliare ogni possibile e plausibile ipotesi alternativa a quella accusatoria (come del resto il codice di rito e i suoi postulati garantisti sempre imporrebbero di fare).

Si aggiunga poi, per quel che può valere ai fini di un sereno accertamento dei fatti, che, sulla scorta dei precedenti penali e giudiziari e del coacervo di dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia che hanno riferito quanto a loro conoscenza sul suo conto, l'odierno imputato non può certo definirsi una persona mite e inoffensiva; ma neppure gli si può attribuire, per converso, un'indole violenta e sanguinaria. Al contrario, egli non si è mai reso responsabile, e non è stato neppure accusato, di alcun fatto di sangue, circostanza non del tutto irrilevante per un personaggio che vanta una militanza pluridecennale in Cosa Nostra: l'unico (orrendo) episodio omicidiario che gli viene addebitato sarebbe quindi quello per cui è a giudizio dinanzi a questa Corte.

**6.2-** Antonino PIPITONE è personalmente attinto solo da dichiarazioni de relato.

Tutte, come s'è visto, concordano nell'indicare univocamente e senza margini d'incertezza la vera causale dell'omicidio nella decisione di lavare con il sangue l'onta di una presunta relazione adulterina di cui si sarebbe macchiata la figlia dello

stesso PIPITONE. E la rapina al negozio di articoli sanitari avrebbe costituito solo una messinscena per dissimulare la vera causale e la matrice mafiosa del delitto.

Le medesime dichiarazioni appaiono però molto più vaghe (v. ANZELMO: *“fu il padre diciamo a volere ciò”*), o dichiaratamente incerte (v. BRUSCA Giovanni: *“...si era reso responsabile, non so come, per la morte della figlia”*), quando si tratta di specificare il ruolo che l’odierno imputato avrebbe giocato nella vicenda, sebbene quasi tutte lo additano comunque quale responsabile dell’uccisione della povera Rosalia. Così taluno lo accusa (sempre de relato) di essere stato lui ad ordinare l’uccisione della figlia; altri parlano più genericamente di un suo consenso all’omicidio. Qualcuno poi, come GANCI Calogero, non sa neppure, o non ricorda, in relazione alle confidenze che ebbe a ricevere sull’argomento (da suo padre Raffaele), se il PIPITONE fosse a conoscenza della decisione di uccidere la figlia.

Non mostra di nutrire alcun dubbio sulla responsabilità del PIPITONE, il collaboratore di Giustizia MARINO MANNOIA Francesco, nelle dichiarazioni rese all’udienza del 9.01.95 nell’ambito del proc. Nr. 4/94 a carico di MADONIA Antonino+27 (in atti, prodotto dal P.M. all’udienza del 20.01.2004). Ivi, nel pronunciarsi con accenti di palese disprezzo nei riguardi di Antonino PIPITONE – reo a suo dire di aver commesso un’estorsione ai danni di un amico dello stesso PIPITONE - il collaborante spontaneamente tiene a fare presente *“una cosa certamente molto disonorevole, sia per un uomo normale ed anche per un uomo, soprattutto, soprattutto per un uomo normale ed anche per un uomo di Cosa Nostra. Lui ha fatto ammazzare anche la figlia, simulando una rapina in un supermercato. Perché la figlia aveva tradito il marito”*.

MANNOIA asserisce di avere già rivelato questa circostanza in un precedente verbale di cui però non v’è alcuna traccia. E sembrerebbe anzi il contrario, poiché in un verbale d’interrogatorio del nell’ambito del procedimento nr. nel passo che verteva specificamente su quanto a sua conoscenza (in merito a eventuali fatti criminosi) sul conto di PIPITONE Antonino, uomo d’onore dell’Acquasanta (che lo stesso MANNOIA distingue da un omonimo, di professione geometra e più giovane

di lui), il collaborante ebbe a dichiarare testualmente: *“Non sono a mia conoscenza particolari episodi significativi”*. E’ vero che nel medesimo passo si parlava anche di Tommaso CANNELLA, sicché non è chiaro se la frase riportata si riferisca al PIPITONE, oppure *anche* o *addirittura* soltanto al CANNELLA. Ma a prescindere da profili di ambiguità o contraddittorietà nel tenore delle dichiarazioni del MANNOIA, che non è possibile superare anche perché le precarie condizioni di salute del collaborante, residente negli Stati Uniti, ne hanno impedito l’esame persino in videoconferenza, resta l’assoluta incertezza sulle fonti della notizia criminis che il MANNOIA riferisce di aver ricevuto da alcuni uomini d’onore a lui molto vicini, senza però esserne in grado di farne il nome, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, nella parte che qui interessa, soggiacerebbero alla preclusione processuale di cui all’art. 195 comma 7 C.P.P.

CANCEMI Salvatore, invece, ha precisato – per la prima volta al dibattimento, perché nei pregressi interrogatori aveva riferito solo di una *voce che girava* in Cosa Nostra – di avere appreso prima da LIPARI Giovanni, suo capo decina nella famiglia di Porta Nuova, e poi da GANCI Raffaele, cui era legato da rapporti di intensa frequentazione e reciproca fiducia, che *la ragazza era stata fatta ammazzare dal padre perché tradiva il marito*. Di contro, il collaborante mostra di avere un ricordo assai vago sia delle circostanze in cui ebbe a riceversi quelle confidenze, che dell’intera vicenda. E neppure lui sa, o si azzarda a dire come le sue fonti ne fossero a loro volta venute a conoscenza.

Ma questa è, a ben vedere, una costante delle dichiarazioni raccolte anche nel presente dibattimento, nella parte in cui esse si riferiscono più specificamente alla pretesa responsabilità del PIPITONE. Nessuno dei collaboratori escussi, invero, sa dire attraverso quali canali fosse trapelata quell’indicazione e quale potesse esserne la fonte originaria. Più d’uno, anzi, ha saputo a stento precisare la propria fonte che ciascuno ha scontatamente indicato nel personaggio o nei personaggi che all’epoca ne costituivano, rispettivamente, i più immediati referenti in Cosa Nostra: senza peraltro riuscire a ricordare le circostanze in cui la propria fonte l’avrebbe informato e,



soprattutto, a fugare il dubbio che il presunto previo assenso del PIPITONE all'uccisione della figlia fosse in realtà frutto più di sospetti o di ragionamenti deduttivi condivisi da quanti ebbero a propalare le scarse notizie sulla vicenda, che non di un'indicazione chiara ed esplicita promanante da una fonte autorevole anche se non meglio precisata.

Non fanno eccezione sotto questo profilo, ma anzi lo confermano, le dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo e di BRUSCA Giovanni, come pure quelle di GIUFFRÈ Antonino e di Ciro VARA.

Sul punto specificamente concernente la responsabilità del PIPITONE, ANZELMO Francesco Paolo ha reso dichiarazioni apparentemente nette e perentorie. Ma anch'esse, in realtà, danno adito al dubbio che quella perentorietà sia dovuta più ad un personale convincimento del dichiarante – sia pure ancorato al suo cospicuo bagaglio di conoscenze generali e personali del fenomeno mafioso – che non al possesso di specifiche informazioni sui fatti di causa.

Ed invero, a precisa domanda sul punto, ANZELMO ha confermato anzitutto che *“il discorso era questo, cioè la responsabilità ce l'ha propria il padre, perché fu il padre diciamo a volere ciò, propria per difendere, diciamo, l'onore della famiglia”*. Poi ha precisato di avere appreso questo discorso, parlandone con GANCI Raffaele, Capo della famiglia della Noce di cui lui stesso divenne sotto-capo. E ha così motivato la sua certezza sulla responsabilità del PIPITONE: *“non se la prendeva nessuno la briga di andare a fare una situazione del genere se non c'era il consenso del padre”*.

BRUSCA Giovanni ha saputo dei retroscena del delitto commentando con suo padre Bernardo la notizia di cronaca relativa alla morte della figlia del noto uomo d'onore dell'Acquasanta. Successivamente vi fece riferimento, in modo più sommario, anche RIINA Salvatore.

E' lo stesso BRUSCA a precisare che, in pratica, non gli fu data nessuna spiegazione esplicita (non ve ne era bisogno tra loro), ma per cenni e allusioni gli fu fatto chiaramente intendere che l'omicidio era stato deciso da Cosa Nostra e il movente andava ricercato in presunte infedeltà coniugali della vittima. Tanto meno gli fu precisato il ruolo dello stesso PIPITONE, ma la voce che girava in Cosa Nostra era appunto che avesse dato il suo assenso all'uccisione della figlia.

Ora, è quasi superfluo rimarcare la cautela con cui il collaborante risponde alla domanda se fosse a conoscenza di reati commessi dal PIPITONE, insieme alla prima e più spontanea indicazione che egli fornisce sulla fonte delle accuse nei riguardi del PIPITONE: *“per quel che dicevano, che si era reso responsabile, non so come, per la morte della figlia...”*. Poi precisa che si trattava di una voce interna a Cosa Nostra; e infine indica le sue fonti, in particolare, in *“mio padre, Salvatore RIINA e qualche altro”*. Ma aggiunge ancora che le stesse fonti *“menzionavano in maniera molto sibillina di questo avvenimento”*. D'altra parte, secondo prassi usuale, tra loro *“non c'era bisogno di fare questi discorsi, bastavano poche parole per capire e intuire”*.

BRUSCA ricorda lo scarno commento di suo padre, circa il dolore e il rammarico con cui si dovette commettere quell'omicidio *“perché si doveva mantenere alto l'omicidio di Cosa Nostra”*. Con Salvatore RIINA tornò a parlare della vicenda *“ma in maniera molto più ridotta perché non c'era bisogno di fare un discorso, nel senso che io avevo capito in quanto mio padre mi aveva spiegato qualche cosa”*. In particolare, ricorda che con il RIINA si limitarono a compatire il PIPITONE, constatando *“un padre che è costretto...che era costretto a fare”*. In altri termini, senza ulteriori spiegazioni e precisazioni, venne dato per scontato che il PIPITONE avesse dovuto ordinare o assentire all'uccisione della figlia, poiché questa fu la versione dei fatti accreditata e circolante all'interno di Cosa Nostra.

Del resto, come è emerso anche in sede contestazione nel corso dell'esame dibattimentale lo stesso BRUSCA in precedenza, e precisamente nel primo interrogatorio vertente (per quanto consta) sui fatti di causa, a specifica domanda del P.M. se gli risultasse che il PIPITONE avesse ordinato la morte di sua figlia, aveva

ammesso: “*guardi, io direttamente non so niente, però girava questa voce, però io di diretto non so nulla anche perché, essendo una cosa molto intima, familiare, non ho mai chiesto*”.

Ora, il fatto che successivamente – e già nel verbale d’interrogatorio datato 8.05.02 – il collaborante abbia specificato le fonti da cui avrebbe appreso le scarse notizie in suo possesso, non toglie che si trattasse di una voce che circolava negli ambienti di Cosa Nostra; e che in questi termini fosse stata intesa e recepita dallo stesso BRUSCA quando ne venne messo al corrente. (Altrimenti, dovrebbe ammettersi un netto contrasto nel tenore delle sue dichiarazioni tra quanto ebbe ad affermare nel suo primo interrogatorio, in cui parlava genericamente di una voce corrente in Cosa Nostra e la versione resa successivamente).

BRUSCA, peraltro, ha ribadito anche qui di non sapere da chi suo padre avesse a sua volta appreso dei retroscena del delitto; ma, aggiunge, “*mio padre, quando è successo il fatto, non era per niente sorpreso*”. Da ciò arguisce che “*ne avrà discusso con qualche altro*”, ma di più non sa dire. Basta a fugare i dubbi sull’utilizzabilità della testimonianza de relato, potendosi ritenere superata la preclusione di cui all’art. 195, comma 7. Ma rimane la percezione, di cui il collaborante ha dato atto con sincerità, di una vera e propria voce corrente, sia pure in un ambiente criminale ristretto e selezionato (quanto basta per non assimilarla alle voci correnti nel pubblico che l’art. 194 comma 3 bandisce dall’ambito della testimonianza), con tutte le insidie legate all’impossibilità di verificare l’attendibilità di una *fonte* così sfuggente, o di risalire alla sua origine: poiché, parafrasando quanto dichiarato dallo stesso BRUSCA in relazione alle dicerie diffuse in Cosa Nostra, (dopo che si seppe che CANCEMI Salvatore aveva iniziato a collaborare con la Giustizia), circa una presunta relazione incestuosa del CANCEMI con una sua cugina, per di più minorenni, “*era come si suol dire quando si butta un pugno di crusca in aria... Poi recuperarla è difficilissimo*”.

Ciro VARA apprende dei retroscena del delitto dal suo mentore e principale referente in Cosa Nostra, Piddu MADONIA, rappresentante provinciale di Caltanissetta, ma al solito non sa dire da chi lo stesso MADONIA fosse stato a sua volta informato. MADONIA, comunque gli rivelò, a conferma del fatto che la decisione di uccidere la ragazza aveva riscosso pieno consenso anche nella cerchia degli uomini d'onore legati alla vittima da vincoli di parentela o di affinità, che, ai funerali, CANNELLA Tommaso, uomo d'onore di Prizzi e zio acquisito della povera Rosalia (in quanto cognato di Antonino PIPITONE) si era mostrato addirittura compiaciuto.

In realtà, non sappiamo quanto fosse fondata quella sensazione di compiacimento e donde traesse davvero origine: se da un mal sano orgoglio mafioso per avere i suoi parenti lavato con il sangue l'onta del disonore; o, piuttosto, dalle manifestazioni di solidarietà e di rispetto esternate dai partecipanti anche in rappresentanza di varie famiglie mafiose. Ma è certo che lo stesso Piddu MADONIA non era presente ai funerali e quindi dell'asserito compiacimento neppure lui poté avere diretta contezza. Quanto all'episodio che invece il collaborante ebbe modo di vivere in prima persona, neppure questo dissolve l'ambiguità di fondo che connota la testimonianza de relato del VARA, al pari di quella degli altri collaboranti escussi.

Come si ricorderà, VARA ha riferito che, in occasione di uno degli abituali incontri con Bernardo PROVENZANO in quel di Bagheria, il PIPITONE fu ricevuto con tutti i riguardi dallo stesso PROVENZANO ed ebbe il privilegio di essere lui per primo ammesso a colloquio con il boss corleonese, con precedenza sulla consueta pletora di questuanti (tra i quali lo stesso VARA). Nella circostanza era accompagnato da Tommaso CANNELLA che entrò insieme a lui nella stanza adibita a "ufficio" del PROVENZANO.

Difficile però stabilire se quel riguardo fosse dovuto solo a una manifestazione di rispettoso cordoglio – compatibile con la gravità del recente lutto che aveva colpito il PIPITONE e con il tenore dei rapporti di grande fiducia e cordialità intercorrenti con lo stesso PROVENZANO - o vi rientrasse anche il compiacimento e l'approvazione del boss corleonese per aver saputo il PIPITONE risolvere il suo increscioso

problema familiare nel modo più doloroso, ma anche più consono alla sua dignità di uomo d'onore.

VARA propende per questa seconda interpretazione, senza però addurre a sostegno alcun elemento obbiettivo, anche perché quando poi lui si incontrò con il PROVENZANO non fecero parola della vicenda relativa alla morte della figlia del PIPITONE. Ma l'impressione è che tale interpretazione sia piuttosto frutto di una riletture tutt'altro che serena del suo passato mafioso e del manifesto intento del neo collaborante di dare prova, a chi lo ascolta, della distanza ormai incolmabile che lo separa, oggi, da quell'universo di valori criminali in cui era organicamente inserito fino al momento in cui ha iniziato a collaborare con la Giustizia:

*“Io poi ho fatto delle mie considerazioni nell'interrogatorio come a dire che questo padre sciagurato dopo avere commesso questo atroce delitto, avere organizzato questo atroce delitto se ne è andato da PROVENZANO come a farsi mettere una medaglia al valore civile, queste sono mie... Considerazioni che ho fatto... che ho fatto io nel mio interrogatorio”.*

Spontaneamente aggiunge: *“Perché era tutto l'atteggiamento... cioè di "cosa nostra", che "cosa nostra" ci portava anche a questo, eppure per dimostrare e pulire l'onore, lavare l'onore di una leggerezza di una figlia si po... po... "cosa nostra"... le leggi... le regole di "cosa nostra" portavano anche ad uccidere la... la propria creatura...”.*

E così conclude: *“Queste sono cose aberranti cioè”.*

Di più complessa decrittazione, sempre per la parte concernente i profili di responsabilità dell'odierno imputato, le dichiarazioni di Antonino GIUFFRÈ’.

E' emblematica anzitutto la forma impersonale che connota – come peraltro già si è visto anche per Giovanni BRUSCA - l'incipit del suo racconto: *“Si è parlato in... all'interno di "cosa nostra" di un fatto diciamo molto delicato che aveva colpito il PIPITONE all'inizio degli anni 80, se ricordo bene verso l'83. Cioè che una figlia del PIPITONE era stata uccisa mentre faceva la spesa in un negozio, non ricordo*

*se... che tipo di negozio si trattasse. Cioè questo fatto, diciamo, che all'interno di "cosa nostra" aveva suscitato... cioè un certo... un fatto eclatante diciamo perché Nino PIPITONE diciamo era persona nota dentro... dentro "cosa nostra" e... si è pensato che... cioè si era un pochino anche dispiaciuti di... di questo fatto, poi questo fatto cioè intendo riferirmi all'uccisione di questa ragazza, di questa sua figlia che era sposato. Poi nel tempo si è appreso che non si è trattato di una... di un incidente, di una disgrazia ma che addirittura è stata tutta una messa in scena, architettata questa messa in scena perché... per ragioni di onorabilità e addirittura, per quello che si diceva dentro "cosa nostra", il mandante ne fosse addirittura il padre”.*

Ed è significativo che il collaborante, nel rievocare le circostanze della morte della figlia del PIPITONE, riporti espressamente ad una voce corrente all'interno di Cosa Nostra la notizia secondo cui mandante dell'omicidio era lo stesso PIPITONE. Sembra quasi che il GIUFFRÈ voglia prendere le distanze da questa voce, o almeno non sia (e dichiaratamente) in grado di garantirne l'attendibilità.

In effetti, il collaborante non ricorda con precisione le circostanze in cui ebbe ad apprendere dei retroscena del delitto, che smentivano la versione iniziale (e ufficiale) di un disgraziato “incidente”; anche perché, ha spiegato, gli capitò di parlarne con diverse persone, tra cui, per quello che ricorda, Michelangelo LA BARBERA (sostituto di Salvatore BUSCEMI, capo del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano), i GANCI (intendendo sia Raffaele GANCI che il figlio Domenico). E anche PROVENZANO vi fece un cenno sommario ma significativo: *“una volta ebbe a dire riferendoci... riferendoci al discorso della ragazza che... <<ogni casa ha la sua croce>>, e il discorso è chiuso lì”.*

E ha poi spiegato la frase del PROVENZANO, nel senso che la *croce*, cioè il motivo di tormento e di sofferenza, per la famiglia del PIPITONE, non era la prematura e tragica scomparsa della figlia, ma il fatto che la stessa *“era la pecora nera della famiglia, cioè un peccato per Cosa Nostra e un cancro che come tale doveva essere estirpato”.*

Ora, se il sinistro epitaffio del PROVENZANO – nella lettura proposta dal GIUFFRE’ – può deporre per una tacita ma convinta approvazione da parte del boss corleonese della pur dolorosa decisione di uccidere la ragazza, non consente altresì di inferirne con pari sicurezza un’implicita ammissione della responsabilità del PIPITONE o che di tale responsabilità il PROVENZANO avesse conoscenza certa: ancora una volta ci si muove sul filo di una perniciosa ambiguità.

D’altra parte, lo stesso GIUFFRE’, nel corso del suo esame, più volte parla del contenuto delle rivelazioni sui retroscena del delitto come di un *“discorso che girava dentro cosa nostra, che non si era trattato di un incidente, ma era ben altro...”*.

E, nel dar conto dell’apparente scarto tra le sue dichiarazioni dibattimentali e quelle che aveva reso nel pregresso verbale d’interrogatorio - in cui non aveva fatto i nomi di coloro che lo avrebbero edotto di come stavano realmente le cose e si era limitato a riferire di non meglio precisate *voci correnti* - ha spiegato con innegabile efficacia come certe rivelazioni possano prendere corpo e propagarsi in un ambiente come quello di Cosa Nostra: *“c’è dei passaggi come una specie di gradini che vanno da un passaggio ad un altro per una persona che non è, diciamo, colpita direttamente. Come ho detto si va dall’inizio dal dispiacere, perché nel momento in cui si sente la notizia e sapendo che si tratta di una persona... di una figlia di un amico... di un amico nostro, cioè già il discorso suscita... poi successivamente ci saranno dei fatti che poi magari verranno messi a posta nel... dette e fatte girare volutamente queste voci e poi ci saranno delle certezze e il discorso è chiuso. Cioè vi sono dei passi che piano piano nel... si vanno acquisendo...”*.

In pratica, GIUFFRE’ non può precisare né ricostruire esattamente quando, attraverso quali canali e perché iniziarono a circolare quelle *voci*, ovvero notizie riservate e di fonte ignota, sulla vera causale del delitto. Ma la cosa avvenne gradualmente e per passaggi successivi. E altrettanto deve dirsi dell’asserita veste di mandante attribuito all’odierno imputato: fu anche questa una voce che iniziò a circolare negli ambienti di Cosa Nostra e a consolidarsi via via che si propagava, fino a divenire, almeno a

livello di personaggi di maggiore spicco all'interno dell'organizzazione mafiosa, un dato di certezza e patrimonio di conoscenza comune.

Tuttavia, non v'è chi non veda quanto elevato sia, in questo percorso conoscitivo, così tortuoso, di origine incerta e costellato da passaggi successivi, il rischio di interpolazioni o parziali e anche involontarie manipolazioni dei pochi dati messi in circolazione.

Forse ne è ben consapevole lo stesso GIUFFRÈ; e ciò spiegherebbe, per lui come per BRUSCA Giovanni, l'estrema cautela con cui inizialmente riporta appunto in termini di voci correnti all'interno di Cosa Nostra le rivelazioni sul movente dell'uccisione di Rosalia PIPITONE e la notizia secondo cui il padre ne sarebbe stato il mandante.

**6.3.-** La verità è che, fatta eccezione per ONORATO Francesco, e con i dovuti distinguo per la sua *testimonianza*, i vari collaboratori di Giustizia che hanno riferito quanto a loro conoscenza in merito alla tragica vicenda che qui ci occupa, si sono limitati a riportare delle *voci*, sui retroscena del delitto, che effettivamente circolarono negli ambienti di Cosa Nostra all'indomani del fatto; e che provenivano certamente da fonti (non meglio precisate ma) autorevoli quanto bastava per far sì che quelle voci trovassero un credito immediato e indiscusso, presso esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa, e quindi, per loro tramite, anche presso gli uomini d'onore delle varie cosche che a loro facevano riferimento.

E ciò, anzitutto, sul punto di maggiore interesse per quegli stessi uomini d'onore, avuto riguardo alla gravità delle conseguenze e delle ripercussioni che potevano derivarne: l'essere stato l'omicidio ordito e attuato nell'ambito di Cosa Nostra e nel pieno rispetto delle regole che governavano la consorte mafiosa.

Da qui un ulteriore corollario che puntualmente riecheggia nelle parole dei collaboratori escussi: *doveva* essere stato lo stesso PIPITONE Antonino, padre della vittima, e uomo d'onore di spicco dell'Acquasanta, ad ordinare l'uccisione della figlia; o quanto meno, *non poteva non* essere stato previamente informato della necessità e della conseguente decisione di ucciderla; e *non poteva non* aver dato, suo



malgrado, il proprio assenso. Sua era infatti l'onta e il disdoro per la condotta della figlia; suo l'onore e la reputazione che sarebbero stati irrimediabilmente lesi se non fosse stati adottati gli opportuni provvedimenti, a tutela anche dell'immagine e del prestigio dell'intera famiglia mafiosa in cui egli ricopriva il ruolo di (stimato) consigliere. Ma se, nella mentalità mafiosa, annoverare un'adultera impenitente nella cerchia degli stretti congiunti di un uomo d'onore equivaleva ad un bubbone da estirpare, chi, per dirla con ANZELMO, si sarebbe presa la briga di agire al suo posto o di farlo senza il suo assenso, trattandosi pur sempre di sangue del suo sangue?

La rapida diffusione e il credito tributato a simili voci valse a tacitare ogni ulteriore e, compatibilmente con il riserbo abituale tra uomini d'onore e tanto più doveroso per la delicatezza di una vicenda che colpiva uno di loro in uno degli affetti più cari, legittima curiosità, insieme al naturale impulso a saperne di più su un fatto così eclatante. E valse altresì a giustificare quella assoluta mancanza di reazione che altrimenti sarebbe riuscita inspiegabile agli occhi degli stessi uomini d'onore (Cfr. BRUSCA, ANZELMO, GIUFFRÈ').

Ma se è vero che i modi di trasmissione delle scarse notizie apprese sui retroscena del delitto e il tenore dei relativi commenti furono del tipo di quelli esemplarmente descritti da BRUSCA Giovanni e GIUFFRÈ' Antonino, allora è ragionevole supporre che proprio l'indicazione in merito a presunte responsabilità personali dell'odierno imputato *possa* essere stato il frutto di illazioni o congetture più o meno plausibili, che, dapprima sussurrate o cennate, abbiano finito per acquisire il crisma della certezza via via che si propagavano da una bocca all'altra, tra ammiccamenti, riferimenti allusivi e cenni d'intesa.

E' chiaro che illazioni e sospetti, congetture e ragionamenti deduttivi possono avere lo stesso valore di una prova inconfutabile o di verità conclamate nella logica di Cosa Nostra e secondo le regole spicce che ne governano una scarna e cruda epistemologia. Ben diverse sono però le regole che disciplinano il ragionamento probatorio e l'accertamento giudiziale dei fatti in uno Stato di diritto e secondo il vigente codice di rito, soprattutto quando si giudichi della colpevolezza di un

imputato. E bisogna guardarsi dal rischio di un involontaria contaminazione delle rispettive metodologie di conoscenza e di accertamento della verità.

Ora, in merito all'effettivo coinvolgimento del PIPITONE nella concertazione dell'omicidio di sua figlia, era lecito attendersi un contributo risolutivo dalle deposizioni di ONORATO Francesco e FAVALORO Marco. Quest'ultimo, pur non essendo mai stato formalmente combinato con il rito della *punciuta*, era di fatto aggregato alla famiglia dell'Acquasanta, il quartiere in cui viveva, o comunque era, anche all'epoca dei fatti di causa, tanto vicino ai fratelli GALATOLO, da aver concorso insieme a loro o per loro conto diversi efferati omicidi commessi tra il 1981 e il 1983 a Palermo nella c.d guerra di mafia. Si trattava quindi dell'unica fonte interna a quella cosca e che per questo motivo avrebbe potuto essere a conoscenza dei retroscena del delitto e saperne al riguardo anche di più, rispetto a fonti esterne. Invece, come s'è visto, non ne ha mai saputo nulla.

Non serve indugiare sulle ragioni già esposte per le quali questa *ignoranza* di FAVALORO non inficia minimamente l'affidabilità della prospettazione accusatoria nella parte in cui mette in luce la matrice mafiosa e la vera causale dell'omicidio, e anzi, in qualche misura, concorre indirettamente ad avvalorarla. Basti dire che se la morte della ragazza fosse stata solo un tragico incidente imputabile ad un rapinatore balordo, la famiglia mafiosa dell'Acquasanta, per prima, non avrebbe esitato a mobilitarsi in tutti i suoi effettivi, affiliati e fiancheggiatori (*scagnozzi* compresi), per individuare i responsabili. E allora il FAVALORO, ammesso che all'epoca non fosse nulla di più che uno *scagnozzo* dei GALATOLO, ne avrebbe saputo qualcosa. Ma resta il fatto che, in ordine alle pretese responsabilità del PIPITONE per l'uccisione di sua figlia, da FAVALORO non è venuto alcun contributo utile.

ONORATO è invece l'unico collaborante che si propone, in qualche misura, come una fonte di conoscenza diretta dei fatti, essendo stato personalmente coinvolto nella fase prodromica dell'iter esecutivo poi sfociato nell'uccisione della ragazza. Da lui potevano quindi venire, sul punto specifico concernente l'effettivo ruolo del PIPITONE, quegli elementi di chiarezza e di certezza che gli altri collaboranti non

potavano offrire, essendo tutti fonti de relato e per così dire di 2° grado (posto che i loro referenti non erano a loro volta fonti dirette). Ma non è stato così.

Non è il caso rimestare i pur legittimi dubbi sull'attendibilità di una circostanza decisiva (al fine di configurare ONORATO come fonte diretta e utile ad asseverare causale e matrice mafiosa del delitto) come la convocazione da parte del PORCELLI e del CIVILETTI, reggenti della famiglia mafiosa di Partanna Mondella e dai quali dipendeva gerarchicamente lo stesso ONORATO, in quanto affiliato a quella famiglia: circostanza che, come si è visto, il collaborante ha introdotto per la prima volta in questo dibattimento. Deve però convenirsi che ONORATO non ha mai detto di avere appreso dai vari MADONIA Antonino e GALATOLO Vincenzo, allorché lo contattarono per sondarne la disponibilità a commettere l'omicidio, che il PIPITONE avesse dato il suo assenso all'uccisione della figlia. Né, per quanto può evincersi dalle sue dichiarazioni, il MADONIA e il GALATOLO, o quant'altri, si presentarono a lui quali esecutori o latori di un ordine o di una richiesta provenienti dallo stesso PIPITONE. D'altra parte, per sua stessa ammissione, mai il collaborante ebbe a parlare della vicenda con lo stesso PIPITONE, né prima né dopo il fatto, pur avendolo incontrato in più occasioni.

Piuttosto deve convenirsi che tutte le volte che il collaborante è stato espressamente e con reiterate domande sollecitato a dare sul punto una risposta finalmente chiara e univoca, o ha divagato, palesamente eludendo la questione, o ha fornito risposte a dir poco evasive, con il risultato di rinfocolare le ambiguità e i dubbi suscitati dalle dichiarazioni degli altri collaboranti.

A riprova di quanto detto, si riporta testualmente il seguente passaggio del suo esame dibattimentale:

**“PRESIDENTE:**

Senta, a cosa intende riferirsi quando lei ha pronunciato questa espressione che il padre, il PIPITONE Antonino portò il discorso in "cosa nostra" per salvarsi la faccia. Che cosa significa questo?

**ONORATO FRANCESCO:**

Perché tutti... perché già era risaputo che sua figlia da un periodo di tempo aveva... si diceva che era risaputo in "cosa nostra" che sua figlia aveva l'amante, che aveva un altro uomo e quindi lui per salvarsi la faccia diede questo ordine che... perché in "cosa nostra" quando uno ha questi problemi deve prendere dei provvedimenti, se no fa... viene messo fuori "famiglia".

**PRESIDENTE:**

E io le chiedo...

**ONORATO FRANCESCO:**

Sia...

**PRESIDENTE:**

Io le chiedo questa circostanza lei la seppe ancor prima di essere richiesto per la commissione del delitto?

**ONORATO FRANCESCO:**

Questo sì, l' ho sapu... l' ho saputo prima io, che aveva l'amante. Cioè si sapeva.

**PRESIDENTE:**

E che da parte di PIPITONE Antonino c'era questo problema?

**ONORATO FRANCESCO:**

Sì, sì, era risaputo nel quartiere e anche in "cosa nostra", anche nel quar... anche persone senza "uomini d'onore" lo sapevano che sua figlia aveva l'amante. Perché la voce girava in quel periodo".

(E' di tutta evidenza che la circostanza su cui la Corte sollecitava un approfondimento non riguardava la conoscenza o la notorietà della presunta relazione adulterina della PIPITONE, bensì l'aver suo padre dato l'ordine di eliminarla o almeno l'essersi posto il problema di adottare opportuni provvedimenti).

In definitiva, l'unico dato che si ricava con certezza dalle testimonianze dei vari collaboratori di Giustizia escussi, in quanto si riferisce a fatti e circostanze ricaduti sotto la diretta percezione degli stessi dichiaranti, è che all'indomani della tragica morte di Rosalia PIPITONE, nonostante lo sconcerto e la viva impressione che un fatto così eclatante ebbe a suscitare in seno al popolo di Cosa Nostra, non vi fu alcuna reazione, né seguì alcuna indagine, da parte dell'organizzazione - e a partire dalla famiglia mafiosa di appartenenza dell'uomo d'onore colpito dal grave lutto - diretta a individuare i responsabili, come invece accadeva di regola in casi del genere (Cfr. ONORATO, BRUSCA, ANZELMO, GIUFFRÈ').

E il motivo di questa inazione, come confermato da diversi collaboranti, sta nel fatto che, negli ambienti di Cosa Nostra e a livello degli esponenti di spicco delle famiglie palermitane, si diffuse rapidamente la notizia e si ebbe consapevolezza che tutto era stato fatto secondo le regole, ovvero l'omicidio era stato ordito e attuato nell'ambito di Cosa Nostra ed era stato ordinato o autorizzato da "*chi di dovere*".

Ma che quel "*chi di dovere*" si identificasse proprio nella persona di Antonino PIPITONE non può affermarsi con pari certezza, sulla scorta delle dichiarazioni raccolte. Non può infatti escludersi che tale indicazione fosse frutto di chiose o interpolazioni che, nel circuito informativo interno alla consorte mafiosa, andarono ad arricchire e colorare lo scarno, ma essenziale contenuto delle originarie rivelazioni sui retroscena del delitto, grazie anche all'apporto di meri sospetti o plausibili congetture e deduzioni degli stessi uomini d'onore che concorsero a far circolare la notizia, non lesinando, sia pure con un frasario criptico o allusivo, commenti e apprezzamenti.

O, quanto meno, deve convenirsi che il tenore delle dichiarazioni raccolte non consente di fugare il dubbio che un'interpolazione di questo tipo possa essere stata all'origine e aver generato come frutto processualmente perverso l'indicazione di Antonino PIPITONE quale responsabile dell'uccisione di sua figlia. Ciò in considerazione del fatto che:

a) non v'è contezza alcuna della fonte originaria delle propalazioni sui retroscena del delitto;

b) non v'è contezza alcuna del modo in cui i vari referenti indicati dai collaboranti qui escussi ne siano venuti a conoscenza; e, per quanti tra loro sono stati esaminati ex art. 195, la palese reticenza o il pregiudiziale rifiuto di ammettere qualunque coinvolgimento nei circuiti e nelle vicende della criminalità organizzata, ha di fatto precluso o vanificato ogni ulteriore approfondimento;

c) le indicazioni in merito alla presunta responsabilità del PIPITONE non furono mai oggetto di enunciazioni chiare e univoche, ma quasi sempre data implicitamente per scontata o sottintesa.

Orbene, per quanto concerne il valore probatorio delle dichiarazioni de relato, nella parte in cui si riportano a voci correnti e conoscenze diffuse in seno al più ristretto ambito di una consorteria mafiosa, non ritiene questa Corte di doversi discostare dall'indirizzo interpretativo enunciato in autorevoli precedenti di legittimità.

In particolare, Cass. Sez. V, 26 Giugno 2002 n. 24711, CONDELLO, ha statuito che “In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di Giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tener distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili, e come tali, inidonee di per sé a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca davvero oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di Giustizia”.

Tale conclusione, che appare pertinente alle dichiarazioni qui raccolte in quanto si ritenga che, almeno alcune di esse, riflettano e riportino voci correnti negli ambienti di Cosa Nostra in merito alla tragica morte di Rosalia PIPITONE, non esime quindi da ulteriori valutazioni di merito e doverose considerazioni sul contenuto e sul valore delle prove acquisite.

E' pur vero, infatti, che le voci che, a vario titolo, additano il PIPITONE a responsabile dell'uccisione della figlia, ad onta dei dubbi persistenti sulla loro origine – che resta incerta e controversa – accomunano conoscenze e convincimenti di una folta schiera di collaboratori di Giustizia, i quali provengono dalle fila di famiglie mafiose diverse e disparate; e ad esse sembra che, stando sempre alle loro dichiarazioni, diedero credito personaggi di rango in Cosa Nostra. Ma soprattutto, quelle voci hanno un fondamento plausibile.

In altri termini, una volta assodata la causale del delitto e la sua matrice mafiosa – e assodata non solo sulla scorta delle molteplici e convergenti dichiarazioni de relato qui esaminate (ancorché ne resti oscura e incerta la fonte primigenia), ma anche in forza di quella comprovata assenza di reazioni all'omicidio che altrimenti sarebbe inspiegabile – è innegabile che Antonino PIPITONE ne risulti gravemente indiziato. E in qualche misura lo sarebbe anche se in quelle dichiarazioni non si facesse espressamente il suo nome, per ragioni intuitivamente legate al movente e alla sua stessa "dignità" di uomo d'onore autorevole e rispettato.

Infatti, proprio il rispetto dovuto alla sua persona e al suo ruolo in Cosa Nostra farebbero escludere, *prima facie*, che altri possa aver agito non solo in sua vece, ma senza il suo consenso. Salvo che non si rinvergano motivi ed elementi altrettanto validi e plausibili per opinare il contrario, almeno quanto basti ad insinuare dubbi ineliminabili sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

E valga il vero.

**6.4.-** Dalla ricostruzione dei fatti che le risultanze processuali ci consegnano emergono anzitutto due dati.

Il primo è che la presunta relazione extra-coniugale della povera Rosalia, o comunque il rapporto di affettuosa amicizia che tante chiacchiere dovette suscitare nel popolare quartiere dell'Acquasanta, risaliva a diversi anni addietro. Infatti, all'epoca in cui la ragazza era in attesa del suo primo e unico figlio, che alla data del delitto aveva quattro anni, v'era già una consuetudine di frequentazione e di incontri tra la stessa Rosalia e il giovane DI TRAPANI; tant'è che la madre dello sfortunato giovane ricorda alcune visite della ragazza a casa sua proprio in quel periodo.

Il secondo dato, più propriamente valutativo, è che la decisione di uccidere Rosalia per lavare con il sangue l'affronto, costituì, con tutta probabilità, una soluzione estrema, dettata proprio dalla constatata incapacità o impossibilità di por fine altrimenti ad una situazione divenuta, con il trascorrere del tempo, sempre più insopportabile per l'onore ed il prestigio dell'intera famiglia dell'Acquasanta.

Invero, la condotta assertivamente *leggera* e chiacchierata della PIPITONE e l'inevitabile pettegolezzo su una sua presunta relazione adulterina costituiva, secondo le regole del codice mafioso, un affronto intollerabile per l'onore e la reputazione di A. PIPITONE, rientrando in una di quelle trasgressioni punibili anche con la morte (cfr. BRUSCA, GIUFFRÈ, ONORATO e anche Ciro VARA).

Ma, alla lunga, l'affronto, ove il diretto interessato o chi per lui non vi avesse posto rimedio, sarebbe tornato a disdoro dell'immagine e del prestigio dell'intera famiglia mafiosa dell'Acquasanta e oltre: dell'intero mandamento di cui quella cosca faceva parte.

Diverse risultanze convergono quindi a far ritenere che il problema che affliggeva Antonino PIPITONE, per la colpa *infamante* attribuita alla figlia, si trascinasse da molto tempo, senza che l'interessato fosse stato capace di trovare una soluzione soddisfacente.

Come si è detto, la presunta relazione risaliva a diversi anni addietro e l'uccisione della ragazza rappresentava e fu un rimedio estremo. Ma non solo. La notizia, o comunque le voci, le insinuazioni e i pettegolezzi su quella relazione erano divenuti quasi di dominio pubblico, almeno nel quartiere. Lo si evince dalle dichiarazioni di



ONORATO, che è molto esplicito al riguardo. Ma anche dalla conclamata diffusione di queste voci negli ambienti di Cosa Nostra, ben oltre la cerchia degli uomini d'onore appartenenti alla cosca dell'Acquasanta e relativo mandamento. E lo si evince ancora dai sospetti che gli Inquirenti nutrirono quasi nell'immediatezza del fatto, circa una possibile causale alternativa dell'omicidio, e riconducibile appunto a motivi d'onore (anche se quei sospetti s'indirizzarono verso il marito della vittima): sospetti alimentati sia dalla tragica fine del giovane DI TRAPANI – ad appena 24 ore dall'uccisione di Rosalia PIPITONE – sia dalle voci confidenziali raccolte sull'esistenza di una tresca tra i due giovani. E poco importa stabilire se e fino a che punto queste voci fossero fondate, ché anzi l'esperienza insegna che il pettegolezzo tanto più facilmente attecchisce e velocemente si diffonde quanto più infondate sono le insinuazioni e le mistificazioni di cui si nutre.

Dalle dichiarazioni di ONORATO abbiamo appreso che i vertici della famiglia mafiosa dell'Acquasanta e dell'intero mandamento di Resuttana scesero in campo personalmente e si mobilitarono per risolvere una volta per tutte il problema.

Oltre all'episodio della sua convocazione da parte di PORCELLI e CIVILETTI – reggenti della sua cosca – e che si collocherebbe a ridosso del giorno dell'omicidio (ovvero da tre a cinque giorni rima, non di più), il collaborante ha riferito che già da tempo *“si sapeva che questo lavoro si doveva fare”*. Ha parlato cioè di un progetto omicidiario coltivato già diverso tempo prima che venisse effettivamente realizzato. E ONORATO ne era al corrente perché lui stesso ebbe a parlarne ripetutamente, in occasione di più colloqui con Nino MADONIA e con Vincenzo GALATOLO, che all'epoca incontrava con cadenza pressoché quotidiana.

D'altra parte, ha spiegato ONORATO, era *“risaputo”* tra gli uomini d'onore dell'Arenella e dell'Acquasanta che la figlia di PIPITONE avesse un altro uomo; e questa situazione non poteva essere tollerata a lungo: un uomo d'onore che avesse una simile macchia nella propria famiglia, poteva e doveva essere posato, ossia espulso dalla consorterìa mafiosa *“se non provvedeva”*.

Ma, ai fini del presente giudizio, preme rilevare che, stando sempre al racconto di ONORATO, vi fu un interessamento personale, reiterato e crescente da parte dei vertici della famiglia mafiosa dell'Acquasanta e del relativo mandamento (MADONIA in testa). Tale interessamento, per quanto può evincersi dalle dichiarazioni del collaborante che si propone come unica fonte di conoscenza diretta dei fatti riferiti, tradisce e rivela un coinvolgimento ed un impegno personale che vanno ben oltre i limiti della mera disponibilità a dare una mano al consigliere dell'Acquasanta per la materiale esecuzione della sanzione decisa: è, cioè, un interessamento che trascende gli aspetti più propriamente operativi che si collocano nella fase finale della tragica vicenda, per investire anche la concertazione e decisione dell'omicidio. Di esso si discuteva certamente in seno alla famiglia mafiosa dell'Acquasanta e ai più alti livelli del mandamento, se è vero che lo stesso ONORATO ne discusse appunto con i vari Vincenzo GALALTOLO e Nino MADONIA.

Ora, un interessamento simile, tradottosi come detto in un impegno concreto, diretto e personale dei vertici di quel sodalizio, si iscrive perfettamente nel codice mafioso e relativi (pseudo) valori e regole di condotta, da valutarsi, ove se ne considerino le ricadute sul piano attuativo, sempre con la tara imposta dalla loro connotazione utilitaristica.

Alle considerazioni già esposte va aggiunto che il PIPITONE non era un semplice uomo d'onore, ma uno degli esponenti più autorevoli del locale sodalizio mafioso, rivestendo una carica, come quella di consigliere, che, di regola, era appannaggio dell'uomo d'onore che godesse di indiscusso prestigio e si distinguesse per le sue doti di prudenza e assennatezza ed esperienza, non disgiunte dalla capacità di interpretare e rappresentare i valori di quella che uno dei collaboratori di Giustizia escussi in questo processo suggestivamente definisce come l'*ortodossia* mafiosa.

Non solo, ma PIPITONE, per quanto può evincersi dalle convergenti dichiarazioni di GIUFFRÈ e di Ciro VARA, corroborate dalle significative seppur indirette conferme che si ricavano dalle dichiarazioni dello stesso ONORATO, con specifico riguardo al

tenore dei rapporti tra PIPITONE e il cognato CANNELLA Tommaso, giocava, negli equilibri e nelle strategie della sua cosca, un ruolo del tutto peculiare e di assoluta delicatezza: egli infatti era, anche in virtù del suo strettissimo legame con Tommaso CANNELLA, l'anello di congiunzione della famiglia dell'Acquasanta con l'entourage di Bernardo PROVENZANO, essendo uno dei pochi ammessi e adusi a incontrare personalmente il boss corleonese. Ciò ne faceva una pedina preziosa e un personaggio difficilmente sostituibile per gli interessi le ambizioni e le trame che sullo scacchiere mafioso palermitano poteva aspirare a tessere una famiglia come quella dell'Acquasanta, che già aveva pagato un tributo non secondario allo sterminio perpetratosi durante la c.d. guerra di mafia dei primi anni '80 - se è vero che all'epoca, come riferisce ONORATO, il suo organico era ridotto all'osso, tanto da non poter neppure formare una decina - e per un mandamento come quello di Resuttana, da sempre ritenuto una roccaforte dei "corleonesi".

La vicenda familiare di PIPITONE trascendeva quindi i limiti del fatto privato e personale per diventare un vero e proprio problema per tutta la cosca.

Una prolungata inerzia, o la conclamata incapacità del PIPITONE di venirne a capo, facendo prevalere il rispetto di regole spietate sul legame di sangue e sulle ragioni del cuore, non avrebbe consentito altro sbocco che la "*messa fuori famiglia*".

Ma potevano i vertici della cosca sacrificare una pedina tanto preziosa sull'altare dell'ortodossia mafiosa?

Certo è che essi (cioè i vari MADONIA Antonino e GALATOLO Vincenzo) avevano tutto l'interesse e anche l'autorità - in quanto gerarchicamente sovraordinati al PIPITONE e garanti del rispetto delle regole all'interno della medesima cosca - per pretendere e imporre ad un pur riluttante PIPITONE anche la soluzione più dolorosa, se necessario per riparare l'affronto.

Ma è lecito quanto meno insinuare il dubbio che possano essersi spinti anche oltre.

Essi invero avevano altresì l'interesse e l'autorità necessari e sufficienti per surrogarsi al PIPITONE - a fronte di una sua, in ipotesi, conclamata incapacità di adottare i provvedimenti necessari - non solo nella materiale esecuzione, ma anche nel

momento più cruciale in cui si trattò di deliberare in concreto l'omicidio. E ciò al fine di riabilitare l'onore dello stesso PIPITONE ma, al contempo, anche l'immagine e il prestigio dell'intera cosca, a condizione ovviamente che la "debolezza" del loro consigliere venisse opportunamente dissimulata.

Né vale obiettare che una simile iniziativa avrebbe risolto un problema solo per sollevarne uno anche più grave, rischiando di innescare una faida interna alla stessa cosca.

Invero, quello stesso codice mafioso che imponeva di punire la figlia del PIPITONE per la sua "disdicevole" condotta privata avrebbe imposto allo stesso PIPITONE di reclamare analoga punizione per chiunque avesse deciso e posto in essere l'uccisione della ragazza senza il suo previo assenso.

Ma, sul punto, non va dimenticato che, ufficialmente, la giovane era stata uccisa da un rapinatore nel corso di una sciagurata quanto banale rapina che, invece, secondo l'ipotesi accusatoria – e, a dire dello stesso ONORATO e di tutti i collaboratori escussi, ad eccezione di FAVALORO Marco – fu solo simulata per mascherare il delitto.

Ebbene, l'asserita sceneggiata, oltre a depistare gli Inquirenti, poteva egregiamente servire anche allo scopo di ricucire lo strappo determinatosi in seno alla famiglia dell'Acquasanta, tra PIPITONE e i capi della cosca. Essa infatti salvava le apparenze, dispensando il PIPITONE dall'onere di vendicare la figlia (in ipotesi) uccisa per ordine dei suoi sodali. Ma al contempo, negli ambienti di Cosa Nostra, si fece trapelare, sui retroscena del delitto, e si lasciò che circolasse, ma soltanto ai livelli più alti dell'organizzazione, o, più semplicemente, si lasciò che attecchisse una verità di comodo: e precisamente, la più consona all'ortodossia mafiosa e insieme la più funzionale al fine di riabilitare l'onore e la reputazione di Antonino PIPITONE e con lui di tutti gli uomini d'onore dell'Acquasanta.

Restava, è vero, lo strappo sul piano dei rapporti personali tra Antonino PIPITONE e i vertici della famiglia dell'Acquasanta. Ma anche su questo versante, a ben vedere, la

soluzione adottata era la più appagante possibile, perché conciliava gli interessi di tutti i protagonisti.

In particolare, dal punto di vista dei capi-cosca, la figura di Antonino PIPITONE non usciva definitivamente screditata dalla vicenda, poiché la sua umana debolezza, tanto più se opportunamente dissimulata dietro le apparenze di un estremo sacrificio del più sacro dei vincoli di sangue, ben poteva ricevere comprensione ed essere giustificata, avuto riguardo alle sue reali motivazioni, e tenuto conto della pragmatica flessibilità con cui venivano osservate e fatte osservare (o meno) in Cosa Nostra le pur ferree regole dell'organizzazione, secondo quella che un profondo conoscitore di quell'organizzazione come Antonino GIUFFRÈ definisce l'*ipocrisia* di Cosa Nostra.

D'altra parte, il PIPITONE, a sua volta, aveva poco o nulla da rimproverare ai suoi capi, per essersi determinati a intervenire al solo fine di sbloccare una situazione di stallo di cui lui stesso era responsabile; e per essersi a lui surrogati nell'adozione di una decisione terribile e nondimeno doverosa e inevitabile, che egli s'era rivelato incapace di adottare.

Orbene, la ricostruzione testé prospettata può apparire come una mera congettura. Ma essa è plausibile, non meno dell'ipotesi accusatoria; è, inoltre, compatibile con le risultanze processuali e con lo scenario mafioso in cui, secondo tali risultanze, si inquadrerebbe il delitto in oggetto; e non è smentita da alcun dato contrario.

Tanto basterebbe già ad insinuare un dubbio ragionevole e non superabile sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria, così da escludere, processualmente, la possibilità di una pronuncia di condanna.

A questa può invero pervenirsi, secondo i principi generali riconducibili alla presunzione di non colpevolezza, solo se la fondatezza dell'ipotesi accusatoria è suffragata da adeguati elementi di prova e non sia contraddetta da ipotesi alternative, parimenti plausibili.

E non è necessario che eventuali contro-ipotesi o spiegazioni alternative dei fatti siano a loro volta provate con pari efficacia, essendo invece sufficiente che non si riesca a dimostrarne l'infondatezza o l'inconsistenza.

Ed è proprio questo il caso che qui ricorre, ad avviso della Corte.

Nel caso di specie, infatti, il dubbio, nei termini su esposti, è avvalorato dal tenore delle dichiarazioni dello stesso ONORATO, criticamente rivisitate nella prospettiva delineata, e da alcuni dati processuali.

ONORATO, che resta la principale fonte d'accusa si è sempre espresso con certezza sulla responsabilità dell'odierno imputato, indicandolo ora come colui che volle e decise l'uccisione di sua figlia, ora come consenziente all'omicidio.

ONORATO, però, ha anche dichiarato di avere parlato più volte del progetto omicidiario, ma sempre e solo con Vincenzo GALATOLO e Nino MADONIA (nonché con PORCELLI, CAROLLO e CIVILETTI, in occasione della sua convocazione qualche giorno prima del delitto), mai con il PIPITONE.

E, come s'è già rilevato, i suoi interlocutori, sempre per quanto può evincersi dalle sue dichiarazioni, non si presentarono a lui come esecutori di un ordine o come latori di una volontà dettata o espressa dal PIPITONE.

Piuttosto, va rimarcato ancora come tutte le volte che, con domande semplici, dirette e lineari, nonché mirate proprio a dissipare qualsiasi dubbio al riguardo - e ad appurare se il suo convincimento fosse frutto di conoscenze dirette sul punto cruciale del ruolo effettivamente ascrivibile al PIPITONE nella deliberazione dell'omicidio, e non scaturisse invece da ragionamenti deduttivi o inferenze presuntive - gli è stato chiesto espressamente di motivare questo suo convincimento, ovvero di precisare se e come fosse venuto a conoscenza del fatto che PIPITONE aveva ordinato l'omicidio, o comunque aveva prestato il suo assenso, ebbene, il collaborante ha glissato: ha cioè eluso la domanda o ha fornito risposte evasive, tradendo un palese imbarazzo ad affrontare con risposte altrettanto lineari il punto cruciale della vicenda.

L'impressione è che non potesse rispondere altrimenti, né essere più preciso, proprio perché nei pur reiterati colloqui con i vari personaggi menzionati, prodromici

all'organizzazione e alla pianificazione dell'omicidio, non era venuta alcuna indicazione esplicita sul presunto assenso del PIPITONE.

Del resto, il fatto stesso che il collaborante si sia espresso con una certa ambiguità sul ruolo concreto del PIPITONE, indicandolo ora come colui che volle, decise e ordinò l'uccisione della figlia, ora come datore di un non meglio precisato assenso alla deliberazione omicidiaria, adottata e messa in atto dai vertici della famiglia dell'Acquasanta, è sintomatica di un'effettiva carenza di conoscenze dirette o certe, sul punto.

Quanto alle risultanze processuali che avvalorano il dubbio in questione, il dato cronologico – come s'è visto, la vicenda della presunta tresca della figlia di PIPITONE si trascinò per molto tempo, prima di giungere al suo tragico epilogo – depone già di per sé, e in pieno accordo con il più naturale e comune sentire, cui il cuore di un mafioso non può essere del tutto sordo, per l'estrema difficoltà dell'odierno imputato di adottare quei provvedimenti che nell'ottica mafiosa era lecito attendersi da lui.

Ma oltre a questo dato, il fatto che la scelta dell'esecutore materiale fosse caduta inizialmente su un personaggio come ONORATO suscita non pochi interrogativi.

Non si può certo spiegarla, come tenta di far credere lo stesso collaborante, con il fatto che egli fosse poco conosciuto nel rione dell'Arenella-Acquasanta, poiché è vero il contrario: benché affiliato alla cosca di Partanna Mondello – su espressa richiesta dell'allora capo mandamento, Rosario RICCOBONO – quello dell'Arenella era ed è sempre stato il suo quartiere, nel quale era nato e cresciuto anche come carriera criminale. E tale circostanza non poteva certo essere ignota proprio ai GALATOLO, indiscussi boss della zona.

D'altra parte, ONORATO era sicuramente un elemento *valido*, cioè abile a sparare, e fidatissimo, anche per via dei suoi legami personali con i fratelli GALATOLO. Ma è difficile credere che la famiglia mafiosa dell'Acquasanta non annoverasse, tra le sue fila, nessun elemento in possesso di analoghi requisiti.

E allora, perché proprio ONORATO?

La difficoltà innegabile del collaborante di fornire sul punto una risposta convincente non è un motivo sufficiente per accedere alla tesi difensiva che lo segnala come un'insuperabile incongruenza, tale da inficiare addirittura l'attendibilità di tutta la ricostruzione proposta dal collaborante. E' del tutto plausibile che, molto più semplicemente, ONORATO ignori le vere e più profonde ragioni per cui chi stava pianificando il delitto lo aveva prescelto come esecutore; né i suoi autorevoli interlocutori erano tenuti a spiegargliele.

Non pare azzardato allora ritenere che ONORATO possa essere stato (inizialmente) prescelto proprio perché, oltre ad essere un elemento valido e fidatissimo, nei termini sopra precisati, egli non apparteneva – nel senso dell'affiliazione mafiosa – alla cosca dell'Acquasanta.

Ora, se a questo dato si aggiunge e si combina il fatto che dei retroscena del delitto non sapeva nulla un personaggio come FAVALORO, che non è mai stato formalmente affiliato (per asserite preclusioni familiari), ma all'epoca era già da anni un fedele gregario dei fratelli GALATOLO (come, negli anni a venire, lo sarebbe stato del clan dei MADONIA), insieme ai quali, e per ordine dei quali, aveva preso parte ad alcuni efferati delitti commessi nel corso della guerra di mafia dei primi anni '80; ed era pienamente partecipe delle abituali attività criminali della medesima cosca (danneggiamenti, estorsioni e traffico di stupefacenti); se i due dati, dunque, si valutano congiuntamente, ecco allora affacciarsi l'unica spiegazione plausibile, a dispetto delle apparenze indiziarie.

Ed invero, l'operazione sfociata nell'uccisione della povera Rosalia PIPITONE fu voluta, o quanto meno condivisa e gestita in prima persona dai vertici della famiglia mafiosa dell'Acquasanta; essa però venne attuata avendo cura di non coinvolgere, per quanto possibile, proprio gli uomini d'onore dell'Acquasanta, o comunque gli affiliati a detta cosca. Ma perché?

Non certo per esigenze di riserbo legate alla delicatezza e sgradevolezza di un'azione che poteva risultare impopolare e invisa all'interno dello stesso sodalizio mafioso,



giacché simili esigenze avrebbero *a fortiori* sconsigliato di ricorrere ad elementi “esterni” per quanto fidati.

Più logico ritenere che un apporto esterno fosse assolutamente preferibile per poter dissimulare le uniche due verità davvero inconfessabili, anche nell’ottica mafiosa, e che erano alla base dell’iniziativa omicidiaria: la debolezza dimostrata dal consigliere in carica della famiglia mafiosa dell’Acquasanta, per non essere riuscito a venire a capo di quello che, oggettivamente, era divenuto un problema per l’immagine e per il prestigio dell’intera cosca; e la necessità, di cui i capi di quel sodalizio criminale si fecero personalmente carico, di sostituirsi al PIPITONE nell’adozione degli “opportuni”, seppur dolorosi provvedimenti.

Solo ricorrendo ad elementi esterni sarebbe stato possibile, al contempo, propalare, o lasciare che si propagasse negli ambienti di Cosa Nostra una verità diversa e più confacente all’esigenza di rimettere ogni tassello della tormentata vicenda al suo giusto posto, con soddisfazione di tutti. (Si rammentino al riguardo le sibilline spiegazioni di GIUFFRÈ sulla genesi delle voci correnti in Cosa Nostra: “*...poi successivamente ci saranno dei fatti che poi magari verranno messi a posta nel... dette e fatte girare volutamente queste voci e poi ci saranno delle certezze e il discorso è chiuso*”).

Era quella una verità che giovava a ripristinare l’onore e l’autorevolezza personali di Antonino PIPITONE; a tutelare l’immagine e il prestigio della cosca dell’Acquasanta; ad assicurare la pace interna alla medesima cosca; e ancora, che dava piena soddisfazione ai vertici di Cosa Nostra, che non avevano più motivo di interrogarsi sulle ragioni per cui non fosse stata intrapresa alcuna iniziativa tesa ad individuare e punire i responsabili della morte della PIPITONE; e a quanti tra loro figuravano tra i più rigorosi ed esigenti custodi dell’ortodossia mafiosa.

Sia chiaro: non v’è alcuna prova certa che le cose siano andate davvero così. Ma non è men vero che tra le pieghe del processo non si rinviene alcun elemento o argomento di prova idoneo a smentire o a confutare in termini di ragionevole certezza tale prospettazione, che, peraltro, si pone sempre all’interno dello scenario mafioso

ricostruito sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, ma in netta alternativa rispetto all'ipotesi accusatoria.

In altri termini, non v'è alcuna prova idonea a fugare ogni residuo dubbio sulla colpevolezza dell'odierno imputato, di tal ch  possa pervenirsi ad una pronunzia di condanna fondata su di un sereno convincimento che l'imputato sia effettivamente colpevole, al di l  di ogni ragionevole dubbio.

**6.5.-** Per completezza va detto che le risultanze processuali gi  esaminate impongono di prendere in considerazione l'ipotesi accusatoria, per cos  dire, subordinata, di un consenso passivo o di una tacita acquiescenza da parte del PIPITONE, che sarebbe sufficiente a fondarne la penale responsabilit  a titolo di concorso morale nell'uccisione della figlia.

Non si pu  escludere infatti che il PIPITONE, ripetutamente sollecitato e sempre pi  pressato dai suoi sodali (e anche dai capi cosca in persona), affin  si decidesse ad agire, con l'implicita minaccia che, in caso contrario, altri avrebbero provveduto in sua vece, non abbia mosso un dito; ovvero, non abbia adottato quei provvedimenti che si pretendevano o ci si attendeva da lui, ma, al contempo, abbia lasciato fare: non abbia fatto alcunch , insomma, per impedire che altri agissero surrogandosi a lui, o, comunque, per manifestare la sua opposizione a soluzioni di forza e all'intervento di terzi.

Questa sua condotta passiva (in ipotesi), percepibile all'esterno ed effettivamente configurabile alla stregua di una tacita acquiescenza, avrebbe sortito l'effetto di facilitare il compito agli assassini, sgombrando il campo da ogni residua remora e cos  rafforzandone il proposito omicidiario.

Si tratta di uno scenario plausibile, non meno di quello che, nei termini sopra delineati, impone invece un giudizio assolutorio. Ma il punto   proprio questo: la via che pu  condurre ad un giudizio di colpevolezza in tutta serenit  e coscienza non passa per una ridda di ipotesi e congetture, anche di segno opposto, e tutte parimenti

plausibili, senza che nessuna di esse tragga dalle risultanze processuali un conforto decisivo o nettamente preminente rispetto alle altre.

E infatti, per venire all'ipotesi da ultimo considerata, alla lettura di una (ipotetica) condotta passiva del PIPITONE in chiave di tacita acquiescenza, se ne può contrapporre un'altra: l'odierno imputato, con la sua inerzia, avrebbe solo tentato di guadagnare tempo, alla ricerca di una soluzione incruenta o nella vana speranza che la situazione, o almeno l'attenzione per i suoi risvolti di "pubblico scandalo" negli ambienti mafiosi, potessero decantare. E avrebbe continuato a temporeggiare, confidando che i suoi sodali non si sarebbero spinti fino al punto di agire in sua vece per punire la ragazza; o, al più, rassegnandosi ad essere lui stesso posato.

Non una delle chiamate *de relato* raccolte nel presente dibattimento ci consente di smentire con certezza questa diversa ipotesi ricostruttiva della (possibile) condotta del PIPITONE. E qui viene fuori la debolezza intrinseca degli elementi di prove che integrano il quadro indiziario a carico dell'odierno imputato e che dovrebbero puntellarsi a vicenda.

Ed invero, nelle chiamate *de relato* che attingono il PIPITONE rimane oscura l'origine delle propalazioni accusatorie e indefinito il ruolo concreto dell'accusato e le modalità del suo apporto. Al punto che si legittima il dubbio che quelle propalazioni possano essere state il frutto di illazioni e congetture deduttive piuttosto che di un'effettiva conoscenza dei fatti, sia pure indiretta.

Quanto al movente, tipico fattore di catalizzazione degli elementi indiziari, la sua efficacia individualizzante, che ne fa di regola uno dei più gravi indizi di colpevolezza, nel caso di specie soffre della sua compatibilità con l'ipotesi che gli stessi sodali del PIPITONE si siano surrogati – pretermettendolo – al diretto interessato, nel risolvere drasticamente il suo problema familiare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non resta che assolvere PIPITONE Antonino dall'imputazione ascrittagli, ai sensi dell'art. 530 comma 2 C.P.P., per non

aver commesso il fatto. Conseguentemente, va ordinata l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Le conclusioni adottate riguardo alle matrici mafiose del delitto ed ai soggetti che ne ispirarono la realizzazione impongono comunque la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza in ordine all'eventuale responsabilità di GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino in ordine all'omicidio di PIPITONE Rosalia.

La particolare complessità del procedimento, per la natura e la gravità della vicenda in esame, e per la mole dell'incarto processuale, ha reso necessaria, ex art. 544 comma terzo c.p.p., la fissazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, termine che è stato successivamente prorogato di ulteriori novanta giorni, con provvedimento del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. C.P.P.

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 530 comma 2 C.P.P.

#### **ASSOLVE**

PIPITONE Antonino dalla imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

#### **ORDINA**

la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza in ordine all'eventuale responsabilità di GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino in relazione all'omicidio di PIPITONE Rosalia.

Visto l'art. 544, comma 3 C.P.P., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Palermo, 16 luglio 2004

Il Giudice estensore  
Angelo Pellino

Il Presidente estensore  
Giancarlo Trizzino